

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

MCIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 13 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BENNANI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|--|---------------------|--|
| Congedo | 47120 | ROBERTI 47148 |
| Disegni di legge: | | TARGETTI 47148 |
| (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa) | 47144 | MICHELINI 47148 |
| (Deferimento a Commissione in sede legislativa) | 47144 | LATANZA 47148 |
| Disegni di legge (Rimessione all'Assemblea): | | MIEVILLE 47148 |
| PRESIDENTE | 47125, 47126, 47152 | RUSSO PEREZ 47148 |
| AUDISIO | 47126 | VIOLA 47149 |
| RUSSO | 47126 | BASILE 47149 |
| Proposte di legge: | | TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 47149, 47151 |
| (Annunzio) | 47120, 47144, 47152 | Interrogazioni e mozione (Annunzio): |
| (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa) | 47144 | PRESIDENTE 47152, 47160 |
| (Deferimento a Commissioni) | 47144, 47145 | LIZZADRI 47160 |
| (Non approvazione da parte di Commissione in sede legislativa) | 47145 | SCALFARO 47160 |
| (Rimessione all'Assemblea) | 47125 | MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 47160 |
| Proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione): | | VECCHIO VAIA STELLA 47160 |
| NASI e altri: Modificazione della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (2844) | 47120 | Per riferire oralmente su di un disegno di legge: |
| PRESIDENTE | 47120, 47132 | VICENTINI 47152 |
| GIANNINI GUGLIELMO | 47120 | PRESIDENTE 47152 |
| GULLO | 47130, 47131, 47148 | Sui lavori della Camera: |
| PAJETTA GIAN CARLO | 47126 | CARONIA 47146 |
| ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> | 47131 | PRESIDENTE 47146, 47151, 47160 |
| BERTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 47131 | FERRARIO 47151 |
| ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 47138, 47149, 47150 | DUGONI 47151 |
| | 47142 | GIANNINI GUGLIELMO 47152 |
| | | CIFALDI 47160 |
| | | Votazione segreta 47143, 47146 |

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo, per motivi di famiglia, il deputato Borsellino.

(È concesso).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Zanfagnini, Biasutti, Driussi, Palenzona, Carron, Fassina, Barbina, Schiratti, Matteotti Carlo, Belliardi, Mondolfo, Lopardi, Grazia e Fora:

« Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per quanto riguarda il Capo II: Del servizio farmaceutico » (3275);

dal deputato Colitto:

« Iscrizione del porto di Termoli (Campobasso) nella prima categoria come porto-rifugio » (3276).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale Nasi ed altri: Modificazione della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (2844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale Nasi ed altri: Modificazione della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Ha facoltà di parlare, a favore della pregiudiziale Moro, l'onorevole Guglielmo Giannini.

GIANNINI GUGLIELMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è un giuoco che fanno spesso i fanciulli grandi e piccini e che si chiama « rubamazzo ». Questo giuoco è abbastanza pericoloso perché è una specie di « asso pigliatutto » con la possibilità d'impossessarsi di tutte le carte vinte dall'avversario (ne do una sommaria idea, perché non

voglio tener qui cattedra di giuochi più o meno proibiti). Questo giuoco, alle volte, si fa anche nell'ambito parlamentare, e questa volta è stato fatto a me, vittima o quasi, di furbi giocatori.

M'ero preparato a parlare fra i primi — possibilmente il primo — sulla proposta di legge del mio carissimo amico Virgilio Nasi, perché, nello studio sia della storia del progetto, sia delle relazioni che lo hanno confortato, avevo notato che tutti gli avversari palesi e non palesi di questa proposta di legge, nonché tutti i suoi sostenitori palesi e non palesi, erano concordemente sfuggiti al pericolo dalla questione di merito. Pareva che nessuno la volesse affrontare, la questione di merito: e per questo intendevo intervenire nella discussione per primo: per cercare di mettere il problema sul binario del merito. Senonché l'onorevole Almirante, con giovanile baldanza, ha pensato bene d'isciversi a parlare per una pregiudiziale: colpo da « rubamazzo ».

Avrei potuto rispondergli con un contro-colpo, senonché è avvenuta la pregiudiziale Moro, e allora ho pensato che il contro-colpo all'onorevole Almirante lo potevo dare iscrivendomi per primo a parlare a favore della pregiudiziale Moro, e parlare così prima di lui. E, approfittando della felice circostanza che sia l'onorevole Moro che l'onorevole Luzzatto hanno largamente addentato il problema di merito, potrò addentarlo anch'io.

Ciò premesso, prego l'illustre Presidente di volermi consentire una dichiarazione quasi personale per l'onorevole Virgilio Nasi, che è mio caro amico, che della sua amicizia mi ha dato molte prove; e aggiungo che l'amicizia fra le famiglie Giannini e Nasi è semi-secolare.

Quando il suo illustre padre commise il gravissimo reato di non saper nascondere il suo ingegno, di volere, per primo in Italia, una quarta sponda sul Mediterraneo, Nunzio Nasi incappò in un sacco di guai, e la mia gente c'incappò anch'essa perché sostenne Nunzio Nasi con tutte le forze e naturalmente con tutti gli eccessi che sono propri a noi meridionali. È quindi con vivo dispiacere che mi trovo costretto a parlare oggi contro una proposta dell'amico Nasi, che so presentata in piena onestà d'intenti e con perfetto equilibrio.

E adesso devo dirmi anche pronto a sentirmi accusare di apologia fascista! Ho avuto questa accusa venerdì — credo — da parte dell'onorevole Miceli che ha scambiato, anzi ha voluto scambiare, perché è uomo d'inge-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

gno anche lui, una mia scherzosa interruzione per un grave problema politico, e ha finito col concludere che lui mi riconosceva suo maestro nell'arte di fare apologia del fascismo.

Si vede che non basta non essere stato mai in quel partito; si vede che non basta aver fatto tutto quello che modestamente ho fatto io per tenermi, prima e dopo del fascismo, fuori da esso. Ogni volta che a un avversario fa comodo, l'accusa di fascista viene scagliata. V'è chi se ne dispiace, chi se ne offende, chi vi ha fatto il callo, come dice una vecchia canzone napoletana, e non se ne incarica.

Il fatto vero è questo: che stiamo vestendo di formalismo un problema che è sostanziale. Mi sarebbe piaciuto assai di più l'onorevole Luzzatto — che di solito mi piace, benché anche lui mi abbia dato del fascista a Bari e non so con quale documentazione — se egli avesse fatto sua una frase che ho sentito ripetere varie volte non solo dai colleghi d'estrema sinistra, ma anche dai colleghi del centro e di quelli della destra: « Noi certe facce qui non le vogliamo rivedere; con certa gente non ci vogliamo rincontrare »!

FARALLI. È pericoloso per loro e per noi!

GIANNINI GUGLIELMO. Avrei amato che l'onorevole Luzzatto avesse fatto sua questa frase, perché questa è, in fondo, la vera giustificazione della proposta di legge dell'amico Nasi: noi qui certa gente non la vogliamo avere, non la vogliamo tollerare. E questo, da un punto di vista particolare, può essere anche giusto.

Non posso seguire gli eminenti colleghi che mi hanno preceduto nell'esame giuridico del problema, innanzitutto perché odio ripetere le cose già dette da altri, in secondo luogo perché è perfettamente inutile che io parli in tema giuridico quando invece bisogna vedere il fatto qual è nella sua realtà politica, nella sua essenza innegabile ed indiscutibile.

È vero, vi sono disposizioni della Costituzione che possono consentire al legislatore di escludere dall'elettorato passivo singoli cittadini e anche categorie di cittadini, ma a parte che questo giudizio dev'esser dato in modo particolare, con una legge che deve essere discussa, approfondita, esaminata attentissimamente, sta in fatto che ricorrere a questo espediente può creare un precedente grave.

L'onorevole Luzzatto ha espresso un suo parere, rispettabilissimo come tutti i pareri. Ha detto: « Per me, l'essere stato gerarca

fascista è disonorevole; perciò, non ammettendosi qui persone disonorevoli, trovo perfettamente giusto che si voti la loro esclusione dal Parlamento ». Si potrebbe rispondere all'onorevole Luzzatto che altri potrebbe avere un'opinione differente. Non voglio — anche perché non mi spetta e non m'importa — fare la ritorsione che chi è d'accordo con un partito, con un governo straniero, si trova in condizioni ugualmente gravi ecc.; non voglio parlarne. Ma domani una maggioranza qualsiasi potrebbe escludere dal Parlamento quei candidati che portano il monocolo, potendo ciò sembrare poco serio o molto ottocentesco, oppure altri che abbia subito disgrazie coniugali.

FARALLI. Dovrebbero parlare i Matteotti, che hanno avuto il babbo ammazzato, e il figlio di Treves che è morto in esilio.

GIANNINI GUGLIELMO. Allora io non devo parlare, onorevole Faralli? Se ella stabilisce questo lo dica subito, e io mi seggo e non parlo più.

Una voce al centro. Bella democrazia!

GIANNINI GUGLIELMO. Ella deve dirmi se ho il diritto di parlare.

PRESIDENTE. Io credo che non le debba dir niente, onorevole Giannini; non raccolga le interruzioni.

GIANNINI GUGLIELMO. Questa esclusione è pronunciata sulla base d'una indegnità presunta da parte d'un settore politico della Camera e del paese; indegnità presunta che trovo fondata. Se fossi comunista o socialista la penserei allo stesso modo; non lo sono, perché non escludendo del tutto le istanze socialiste e comuniste, ve ne sono alcune che respingo.

GUADALUPI. Oggi che cosa è lei?

GIANNINI GUGLIELMO. Oggi sono un signore che parla qui e dice il suo parere, come i suoi amici hanno detto il loro; e spero di poterlo dire in breve. Ma, se c'è un'interruzione a ogni periodo, il mio discorso diventerà troppo lungo e non so se piacevole.

Questo appello al legislatore ordinario, il quale, volta per volta, può escludere chi non gli piace, comporta pericoli gravi. Domani una maggioranza — quella che v'è adesso, ad esempio, che è di 305, anzi, con l'ultima aggiunta, di 306 — potrebbe escludere dalla Camera il mio caro collega Invernizzi, con la scusa che egli ha il naso troppo lungo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* È una calunnia!

FARALLI. Ma la morte di Matteotti non è una calunnia.

Una voce al centro. Cosa c'entra?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

FARALLI. C'entra. Voi l'avete minimizzata.

INVERNIZZI GAETANO. Aver rovinato il paese è un delitto!

GIANNINI GUGLIELMO. Vorrei precisare agli onorevoli Invernizzi e Faralli questo: posso assicurare sulla mia parola d'onore di non avere ucciso io l'onorevole Matteotti. E quindi non capisco perché s'interrompa sempre su questo punto.

Intendo dire che il problema è sostanziale e non formale. Sarebbe un errore da parte nostra il volerlo insabbiare attraverso il deferimento alla Commissione di giustizia, o attraverso l'approvazione, d'una qualsiasi questione pregiudiziale. Del resto io stesso, a un certo momento, avevo trovato, escogitato un emendamento che poteva insabbiare la proposta di legge. Ma, a mio giudizio, questo problema va affrontato con sincerità: chi ha più polvere spari — come ha detto giustamente il collega Luzzatto — e dica francamente il proprio pensiero. Questo farò io esponendo sinceramente ciò che penso.

In Italia c'è stata una guerra civile, combattuta dalle due parti con l'accanimento con cui si combattono tutte le guerre, civili e non civili. Le guerre sono tutte incivili. In questa guerra sono state commesse gravi ingiustizie, e mi rifiuto d'ammettere che tutte le ingiustizie e le crudeltà siano da una parte e tutte le giustizie e le pietà siano dall'altra. Ho fatto due guerre, quella libica e quella del 1915-18: so che cosa è il combattimento e ne ho qualche riconoscimento al mio pur vergine occhio. So che in guerra, soprattutto in combattimento, non vi sono pietà; vi sono pochissime cavallerie, che spesso è pericoloso esercitare, pericolose per sé e per la parte che si difende. Sono convinto che questa guerra civile ha insanguinato abbastanza il nostro paese, ha fatto versare abbastanza lacrime e scavare abbastanza tombe. Fin dal mio debutto nella vita politica — perché prima del 1944 non svolgevo alcuna attività in questo campo — ho proposto che si cercasse in ogni modo di recuperare alla patria (posso usare anch'io questo termine di cui oggi tutti si servono?) tutti gli uomini recuperabili, di dimenticare il passato, di dare un colpo di spugna su tutto e di ricominciare da capo: perché certi conti e rendiconti li può fare soltanto la storia e non è possibile che li facciano i contemporanei.

È inutile che io rievochi qui le vicende del mio partito attraverso le battaglie — vinte o perdute — che ho dovuto sostenere. Ricorderò soltanto che questo grido, questo im-

peto di fraternizzazione è stato raccolto da uno dei vostri uomini migliori, dall'onorevole Togliatti, il quale ha messo la sua firma alla più larga amnistia politica che si sia promulgata in Europa fino a questo momento. Non intendo negare che di questa amnistia hanno largamente approfittato anche persone che non la meritavano troppo. Ebbene, vogliamo pentirci di aver fatto del bene? Vogliamo pentirci di avere — quasi rubandolo al Signore — esercitato il diritto di misericordia? Non credo che l'onorevole Togliatti se ne sia pentito. Quanto a me non mi pento di tutto ciò che ho fatto nelle piazze d'Italia, e in un momento in cui era pericolosissimo parlare di queste cose, per indurlo a concedere l'amnistia.

Ci troviamo in presenza di un gruppo di uomini dei quali alcuni non ho cessato di stimare, e molti continuo profondamente a disprezzare. Desidero far presente questo: vi ricordate che il fascismo ha due volti? Vi ricordate che ha due pagine e due epoche? E quale di queste due epoche è la più pericolosa e la più insidiosa? Vi rendete conto che questa è una legge che — non certo nelle intenzioni del mio amico Nasi — favorisce esclusivamente il Movimento sociale italiano? Non avete capito che il vivace deputato Almirante finge di combatterla, questa legge, augurandosi, invece, in cuor suo, che sia approvata. (*Commenti*). E se si potessero rilevare le impronte digitali sulle palline favorevoli dello scrutinio segreto, sono sicuro che vi si troverebbero quelle dell'onorevole Almirante e dei suoi amici.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Vogliamo per appello nominale.

OLIVERO. Graziani va al posto suo.

GIANNINI GUGLIELMO. Ecco l'errore: Graziani non va al posto suo. Questa è la ragione per cui gl'intelligenti giovani del Movimento sociale italiano vogliono Graziani: perché non è eleggibile; vogliono Valerio Borghese perché non è eleggibile, si fanno dirigere da De Marsanich perché non è eleggibile.

Ora devo pensare che Virgilio Nasi voglia favorire il Movimento sociale italiano? Non lo posso pensare. Potrei supporre che nella duttilità comunista vi sia qualche deputato — si tratta di politici — spregiudicato, della gente che a un certo momento ha voluto bene anche a me...

INVERNIZZI GAETANO. Ma ella non era sotto la sottana, allora!

GIANNINI GUGLIELMO. Onorevole Invernizzi, probabilmente io andrò sotto la sottana...

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

INVERNIZZI GAETANO. Vi è aria metafisica!

GIANNINI GUGLIELMO. ...ma fino a questo momento non sono sotto a nulla e a nessuno, ed ella dovrebbe saperlo.

INVERNIZZI GAETANO. Sta cercando d'andarvi!

GIANNINI GUGLIELMO. Io non cerco mai di andare. Quando vado in un posto, sono sempre invitato. Non si dimentichi, onorevole collega, che innanzitutto sono un uomo di mondo.

Ora, posso pensare che l'onorevole Saragat e l'onorevole Perrone Capano vogliano favorire il Movimento sociale italiano? Non posso pensarlo. L'onorevole Perrone Capano è un furbacchione. Il mio buon amico Saragat ha delle fette d'ingenuità che alle volte sono abbastanza larghe. Ma bisogna proprio spiegare che la proroga dell'ineleggibilità di quaranta o cinquanta persone non fa che favorire i disegni del nuovo fascismo, il quale, da parte sua, ha già discriminato i fascisti che noi non vogliamo discriminare, e li classifica in traditori e non traditori (traditori quelli prima del 25 luglio, non traditori quelli che hanno servito con fedeltà e onore la repubblica di Salò)?

Ed è strano che proprio gente responsabile, che si irrita singolarmente per le manifestazioni del movimento sociale italiano, non ne rilevi tutta la sconcertante malafede, tecnicamente uguale a quella delle sinistre. Voi siete cugini: fascisti e comunisti siete di uno stesso ceppo (Mussolini era uscito dalle vostre file, tanti gerarchi fascisti erano nelle vostre file), il metodo è lo stesso, la politica è la stessa, la demagogia è la stessa. (*Interruzione del deputato Invernizzi Gaetano*).

Questa vostra parentela è fino a un certo punto dimenticata. Voi siete parenti, ed ecco la ragione per cui noi borghesi vi temiamo entrambi: perché sappiamo che tutti e due non avrete per noi quella sopportazione, quella umana pietà che noi abbiamo sempre finito con l'avere per tutti gli estremismi. Oggi si discute tra gli amici del centro — gli amici della sottana — sul fatto se si debba o non si debba dimenticare un ceffone ricevuto, un bicchiere d'olio di ricino ingurgitato. Ma io domando a voi, onorevoli colleghi a cui interessa molto più che a me potere essere rieletti (io, tutto sommato, posso sempre fare una listarella in 5 circoscrizioni e cavarmela): voi (e dicendo voi intendo anche i socialdemocratici, anche i repubblicani) con che cosa e con chi lo volete raggiungere questo 50,01 per cento per cui

avete fatto votare questa legge? Con che cosa e con chi lo volete raggiungere se voi questo non lo volete apparentare; quell'altro, siccome ha l'occhio storto, non lo volete avere vicino; a quest'altro ancora, perché ha troppo seguito, mettete il bastone fra le ruote e non lo volete prendere; e fate a « rubamazzo » anche qui e dite: sai, è Saragat che non ti vuole, o è Villabruna che non ti vuole, o è un altro? In sostanza voi allontanate troppa gente. Io vi domando: con chi le volete fare queste elezioni? Siete così sicuri di avere, da soli, una massa di suffragi così imponente? E se ne siete sicuri perché avete fatto fare una legge come quella che avete fatto fare? Ma vi sarebbe convenuto assai di più presentarvi soli, ciascuno con le sue forze; e quasi quasi incomincio a preoccuparmi del voto che ho dato a questa legge, appunto per l'estrema riserva che mi consentiva di potermi presentare in cinque circoscrizioni e poter essere eventualmente rieleto se un certo numero di cittadini italiani mi avessero suffragato con il loro appoggio.

PRETI. Ella non va indipendente con la democrazia cristiana? (*Commenti*).

GIANNINI GUGLIELMO. Tutti sono informatissimi sul conto mio meno che io. Accade nelle migliori famiglie. Ecco la ragione che mi ha fatto prendere la parola. Voi dovete affrontare questa situazione netta, precisa e domandarvi con chi le volete fare queste elezioni. Se continuate a fare esclusioni, a crearvi antipatie nel paese, ho l'impressione che collaborate a rafforzare la vostra opposizione, nello stesso modo con cui l'amico Virgilio Nasi e le sinistre collaborano a fortificare il movimento sociale italiano: per farlo diventare ancora più l'oggetto d'una inesistente persecuzione.

LOPARDI. Questo contraddice quel che ha detto prima.

GIANNINI GUGLIELMO. Sono molto dolente di constatare che ella non mi ha capito; eppure mi sono spiegato benissimo. Ho detto che sono quelli del Movimento sociale italiano che vogliono gli ineleggibili con loro e non gli eventuali eleggibili. È tutta un'altra cosa, onorevole Lopardi.

LOPARDI. Niente affatto.

GIANNINI GUGLIELMO. Ne parleremo fuori, prendendo un caffè.

PRESIDENTE. Mi sembra molto più opportuno.

GIANNINI GUGLIELMO. Ora, il rafforzamento del partito cosiddetto del M. S. I. nasce precisamente dalla persecuzione immeritata che gli si fa, perché, impedendo ai

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Bottai, ai Di Crollalanza, ai De Stefano, agli antichi gerarchi del grande partito prima del 25 luglio di essere eletti, si fa il giuoco dei missini che non vogliono quei tali gerarchi per una infinità di ragioni: e prima di tutto perché quelli hanno più consensi, essendo evidente che l'eventuale corrente fascista esistente nel paese preferisce i vecchi gerarchi ai nuovi. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma ritengo che i colleghi del M. S. I. non possano davvero competere con le grandi figure del partito fascista.

A questo punto qualcuno può domandarmi se io li voglio o meno i grandi uomini del partito fascista in questa Camera.

Onorevoli colleghi, sono del parere che a me non spetta volere o non volere alcuni uomini alla Camera, perché ritengo che si debbano accettare quelli che il popolo italiano manderà. Io mi auguro di tornare qui, e ritengo che, comunque, sarebbe preferibile avere come colleghi gli esponenti responsabili del vero fascismo piuttosto che i nuovi dirigenti del M. S. I. che è un bizzarro partito, non fascista, ma addirittura antifascista. Si tratta di un movimento che ha semplicemente il merito di aver escogitato un magnifico sistema per mantenersi a galla: esso monopolizza tutto quel po' di buono che il fascismo ha fatto, e, come se non bastasse, ascrive a suo credito tutto ciò che noi, borghesia intelligente e progredita, abbiamo fatto prima che nascesse il fascismo. La guerra del 1918, per esempio, l'hanno fatta loro, e io che pure potrei parlare di qualche fatto e di qualche luogo specifico in riferimento a quella guerra e alla mia vita, non ho più il diritto di farlo. Presto mi sentirò addirittura escludere dai reduci di quella guerra, e non potrò più dire d'aver pagato il mio tributo e di aver lasciato su quei campi mio fratello Mario, che, come mio figlio Mario, è morto in guerra a ventidue anni. Si vede che per i Mario della mia casa il numero ventidue è fatale.

Quella guerra, dunque, è loro come sono loro tutti i meriti. Ma, se si parla dei demeriti del fascismo, essi non li accettano: infatti non accettano la sconfitta ma la respingono, come respingono la capitolazione vergognosa che imputano addirittura a noi.

Evidentemente è difficile sostenere le proprie ragioni in tal modo, ma questa gente le sostiene così e non c'è nulla da fare. Non posso obbligare il mio avversario a battersi con la stessa mia arma, quando egli preferisce battersi con la rivoltella, col coltello, col bastone per spezzarmi la testa a tradi-

mento. Nello stesso modo io non posso obbligare gli uomini responsabili del M. S. I. a battersi politicamente con cavalleria, e a praticare quello che gli inglesi chiamano *fair play*. Bisogna sottostare ai loro sistemi.

E allora io credo — non è la prima volta che lo dico, onorevole Invernizzi, perché l'ho detto anche alla Costituente, e la sua parte mi lasciò parlare, perché anche allora aveva stima di me — io credo, dicevo, allora, che mi sarei augurato che fosse possibile la ricostituzione di un vero partito fascista, per sapere esattamente chi sono i fascisti in Italia, chi risponde del fascismo: perché è molto comodo appropriarsi delle paludi pontine o della battaglia del Sabotino, e respingere l'assassinio di Matteotti, la sconfitta e tutto quant'altro di cattivo e di pessimo è accaduto.

Ora, questo partito ha un seguito di giovani. Voi l'avete visto nelle recenti dimostrazioni universitarie. Uno dei suoi gerarchi ha dato ordine che gli alunni abbandonassero le scuole e protestassero. Ma è naturale; i giovani non ragionano, seguono i loro impulsi, il cuore, l'entusiasmo. È difficile averla vinta sui giovani. È difficile ai padri aver ragione di certi capricci dei figli. Tutti noi che abbiamo figli possiamo documentarlo, questo. Quante volte non ci è capitato di dire a un figlio, pur convinti di vederlo incamminato verso l'errore: «bene, fa ciò che vuoi», perché avevamo constatato l'impossibilità di trattenerlo o d'incatenarlo, come una volta usavano i padri, perché questi metodi oggi non valgono più e, d'altra parte, i figli io li amo e, dopo aver fatto il possibile per trattenerli, a un certo punto li lascio fare, pregando Iddio perché mi dia la possibilità di recar loro soccorso se di soccorso vi sarà bisogno.

Voi volete rafforzare questo partito, voi che gli avete concesso l'alloro della persecuzione con la legge Scelba, voi che prima della legge Scelba gli avete concesso l'alloro dell'impedimento di un congresso a Bari, che io invece avrei fatto tenere non una ma cento volte, voi gli volete concedere ancora l'alloro della difesa dei gerarchi fascisti che essi non vogliono difendere, che essi vorrebbero veder distrutti fino all'ultimo, perché ne temono la concorrenza sul mercato dei voti.

Io vi pongo davanti a queste considerazioni, pregandovi di voler usare il vostro buon senso nell'esaminarle, nel vagliarle. E, poiché non voglio abusare della pazienza della Camera, desidero ricordare un fatto che può interessare specialmente i colleghi di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

parte monarchica. V'è, fra quei gerarchi fascisti, un gruppo di uomini che sono qualificati supertraditori. Supertraditori perché il 25 luglio 1943, resisi conto dello stato in cui si trovava il paese, resisi conto che la guerra era perduta e che continuarla significava soltanto prolungare un inutile macello, ebbero la forza, per quei tempi veramente eroica, di ribellarsi al tiranno, di far funzionare per la prima volta il « gran consiglio » fascista, quell'organo che aveva sempre deliberato all'unanimità, sempre per acclamazione, sempre esaltando l'antico socialista massimalista Mussolini.

Questo gruppo di uomini votò e vinse, esigendo che Mussolini cessasse dall'essere il dirigente massimo della vita pubblica italiana, che si spogliasse delle sue prerogative di ministro della guerra, del suo grado di « primo maresciallo dell'impero » e rimettesse al re, a cui per Costituzione spettava, il comando e l'autorità che egli esercitava. Che la monarchia, che gli uomini che consigliarono la monarchia abbiano fatto buono o cattivo uso di quel voto del « gran consiglio » fascista, non è la sede, non è il momento per analizzarlo.

Certo è che al 25 luglio 1943, a opera di questi uomini, si iniziò una vera e propria rivoluzione in Italia, culminata col rovesciamento del fronte e con la nostra associazione a una vittoria; associazione che allora parve legata a stento, attaccata con lo sputo come volgarmente si dice, ma che praticamente si è poi conclusa in qualche cosa di effettivo, perché ci ha portati a risultati politici che una parte di questa Camera può non approvare, come il patto atlantico, ma che indubbiamente hanno ridato al paese un prestigio che pareva irrimediabilmente perduto, una solidità finanziaria che sembrava irrimediabilmente compromessa, riaprendo il varco a speranze nelle quali più nessuno credeva.

E domando: sono questi uomini, questi gerarchi fascisti che arrischiarono la vita (alcuni la perdettero nei fossati di Verona, precisamente a opera di quella repubblica di Salò che vuol socializzare tutto, come voi del resto, in forza di quella cuginanza e della comune origine); io domando: sono questi uomini meritevoli d'una punizione? Sono meritevoli d'un giudizio che li deve escludere per sempre dalla vita pubblica italiana? Nessuno ha voluto entrare nel merito, in questa discussione. Ed ecco perché ci sono entrato io. Per mio conto dichiaro che almeno gli uomini del « gran consiglio » che votarono contro Mussolini hanno il diritto d'essere

riconosciuti dal paese; anche se hanno sbagliato, hanno diritto ad essere perdonati, ad essere compresi.

Stamane l'onorevole Pajetta, nel difendere giustamente l'onorevole Alicata dalla accusa di essere stato fascista, ha replicato: « Ma lui è stato in prigione! ». È vero. Nessuno lo nega. Ma sono fascisti perdonabili solamente quelli che, dopo essere stati in prigione, sono passati al partito comunista, o questo perdono si può estendere anche a coloro che son passati ad altri partiti? Voglio dire, il battesimo comunista è diventato forse come quello cristiano che assolve da ogni colpa, da qualsivoglia peccato, non soltanto da quello originale? Anche questa è una domanda che pongo al vostro buonsenso e alla vostra ragionevolezza.

Osservo, per concludere, che a queste dichiarazioni precise nessuno ha voluto far luogo. Nessuno ha voluto esaminare il merito perché, forse, ciascuno ha avuto paura d'esser tradito dal proprio risentimento, dal proprio passato, dalle proprie perplessità.

Io, che sono un vecchio scugnizzo napoletano, ho pensato ch'era il caso di dire francamente ciò che si doveva dire, compreso l'ammonimento agli amici democristiani sulla difficoltà di raggiungere quel minimo di *quorum* indispensabile, compresa l'osservazione che ho fatta al mio amico Saragat sulla sua pericolosa ingenuità a trattare certi problemi contraddittori, e alla sua pretesa spesso non suffragata dai fatti e non fondata del tutto, di voler avere, come si suol dire, la botte piena e la moglie ubriaca: essere socialista, poi essere di destra, poi ecc.; lasciamo andare: non sono qui per criticare gli altri partiti. Dico soltanto: ponetevi davanti agli occhi il problema in questi termini.

Se questa legge sarà votata e approvata, l'unico partito che se ne gioverà sarà il nuovo partito fascista, che è il Movimento sociale italiano. Se voi avete intenzione di rafforzare questo partito, fatelo pure. A me interessava e ha interessato separare la mia responsabilità da quella di coloro che si assumeranno quella ben più grave di rafforzare il Movimento sociale italiano, ossia il neofascismo. (*Applausi al centro e a destra*).

Rimessione all'Assemblea di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che, a norma dell'articolo 40 del regolamento, il Governo ha chiesto che il disegno di legge « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (2727), assegnato alla I Commissione (Interni) in sede legislativa, sia rimesso all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Il disegno di legge rimane, pertanto, deferito alla Commissione medesima, in sede referente.

Si intende che è rimessa all'Assemblea anche la proposta di legge Larussa ed altri (1426) che, per affinità di materia, era stata abbinata — in sede legislativa — alla discussione del predetto disegno di legge.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

AUDISIO. Signor Presidente, la I Commissione permanente è convocata in sede legislativa appena terminata la seduta in Assemblea, per continuare la seduta iniziata questa mattina alle ore 8,30, e precisamente per deliberare su quel disegno di legge che, secondo la sua comunicazione, il Governo chiede sia rimesso alla Camera.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Io penso che si tratti di un equivoco, perché ho parlato prima della seduta attuale con il ministro dell'interno, il quale ha detto che la richiesta sarebbe stata fatta qualora il disegno di legge dovesse essere approvato con determinate modifiche. Ma non essendo ancora avvenuta questa votazione, il disegno di legge dovrebbe restare in sede legislativa; e per questo la Commissione è stata convocata, come giustamente ha osservato l'onorevole Audisio, alla fine della seduta odierna.

PRESIDENTE. Le sue informazioni private hanno senza dubbio il loro valore, però per la Camera e per gli uffici ha maggior valore la richiesta telegrafica del ministro dell'interno, confermata appena pochi minuti fa per telefono dal suo gabinetto.

RUSSO. Chiederò al ministro dell'interno che comunichi oggi stesso la rinuncia a questa richiesta.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ancora su questo argomento?

AUDISIO. Signor Presidente, questa mattina il rappresentante del Ministero dell'interno, sottosegretario onorevole Bubbio, avendo prospettato l'eventualità di questo ricorso all'articolo 40 del regolamento, dichiarò poi che avrebbe soprasseduto al fine di poter trovare un compromesso, una via di transazione sul punto che era controverso fra la posizione del Governo e quella della maggioranza dei membri della Commissione. Il che doveva

avvenire questa sera appena terminata la seduta pubblica. Ora domando: se questi erano gli impegni intercorsi fra la Commissione in sede legislativa e il rappresentante del Governo, come è possibile che il Governo decida con un suo telegramma, cioè in maniera unilaterale, di infrangere un accordo preso dalle due parti?

PRESIDENTE. Non posso che ripetere quanto ho già detto all'onorevole Russo, cioè che alle 14,15 di oggi è stato spedito un telegramma del ministro Scelba, il quale chiede la rimessione in Assemblea. Poiché la comunicazione è venuta per telegramma, io ho fatto telefonare pochi minuti fa al gabinetto del ministro, ed è stato confermato che il ministro desidera che il disegno di legge sia rimesso in Assemblea. Il resto non ha importanza, evidentemente, dato che il Governo si avvale di un diritto che gli compete a norma dell'articolo 40 del regolamento.

Si riprende la discussione della proposta di legge Nasi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gullo contro la pregiudiziale Moro.

GULLO. Dato che l'onorevole Moro non ha fatto, come ha accennato durante il suo intervento l'onorevole Luzzatto, una proposta formale di rinvio della proposta di legge alla III Commissione, rimane (e sono d'accordo in ciò con l'onorevole Guglielmo Giannini), più che una questione di procedura, una questione di merito. Siamo perfettamente d'accordo. È ormai non solo opportuno, ma addirittura necessario, per la chiarezza della discussione, che si affronti il merito di questa proposta di legge.

La prima eccezione che si solleva contro di essa, e che forma del resto il tema principale della relazione di minoranza, è l'eccezione di incostituzionalità, affermandosi che la proposta di legge Nasi poteva se mai essere una proposta di legge costituzionale e non una proposta di legge ordinaria. L'eccezione ha indubbiamente due aspetti, cioè un aspetto politico e un aspetto più propriamente giuridico. Vorrei soffermarmi sull'uno e sull'altro, sia pur brevemente, perché non intendo affatto importunare con un lungo discorso gli onorevoli colleghi.

L'aspetto politico della questione è stato reso più acuto, dirò così, dall'intervento dell'onorevole Gonella, data la sua qualità di segretario generale del partito democristiano. Egli, parlando a un'assemblea di iscritti del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

suo partito, ha disegnato un profilo politico della proposta di legge Nasi, sul cui merito io non intendo soffermarmi ora. Non starò nemmeno a qualificare la maniera con cui l'onorevole Gonella ha parlato.

Non posso però non manifestare la mia sorpresa per il fatto che l'onorevole Gonella, il quale è segretario generale del partito democristiano, ossia del partito di maggioranza, e che fa parte di questa Camera, non sia venuto personalmente qui a sollevare questa eccezione di carattere politico, ma abbia delegato il vicepresidente del gruppo, onorevole Moro, il quale per la verità — e gliene do atto — questa mattina ha sviluppato la sua tesi in maniera ben diversa da come ha fatto l'onorevole Gonella.

Ma è ben strano che l'onorevole Gonella non abbia sentito il dovere di venire lui direttamente a manifestare la sua opinione intorno alla proposta di legge dell'onorevole Nasi.

L'aspetto politico, evidentemente, è il preponderante, il prevalente. Siamo qui uomini politici, rappresentanti della nazione, membri della Camera dei deputati a sollevare un problema squisitamente politico chiedendo che i responsabili massimi della rovina d'Italia, causata dal fascismo, non abbiano per nessuna ragione il diritto di rappresentare il popolo italiano.

L'onorevole Giannini ha poco fa — almeno mi è parso di capire — sostenuto la inopportunità politica di un atteggiamento siffatto. E stamattina l'onorevole Moro ha parlato, a proposito della proposta di legge e quindi del significato politico di essa, addirittura di una incoerenza democratica, in quanto che — dice l'onorevole Moro — noi custodi dell'ordinamento democratico non possiamo stabilire ostracismi verso chi professa una diversa opinione, altrimenti saremmo appunto colpevoli di incoerenza politica.

Sia l'onorevole Giannini, sia e più gravemente l'onorevole Moro — data la posizione politica che egli ha in questa Camera come vicepresidente del gruppo parlamentare democristiano — dimenticano una precisa disposizione della Costituzione.

Io non entro ora nel merito di questa norma; essa è tassativa e costituisce appunto la prima parte di quella disposizione XII di cui si discute. Essa, non segnando alcun termine, afferma che è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista.

Come può l'onorevole Moro parlare, quindi, di incoerenza democratica nel momento in cui

questa democrazia, che è retta da questa Costituzione, intende che sia rispettata la prima parte della disposizione XII, la quale fuori di ogni limite di tempo stabilisce che il fascismo non deve rinascere, che il fascismo deve essere definitivamente bandito dalla vita politica del paese?

Allorquando, quindi, noi facciamo una proposta con cui intendiamo escludere dall'attività politica i massimi rappresentanti del disciolto partito fascista, non ci rendiamo certo colpevoli di incoerenza politica; noi, anzi, chiediamo e affermiamo che la Costituzione debba essere rispettata soprattutto in questa disposizione con cui mette definitivamente al bando della democrazia repubblicana il partito fascista.

Si potrebbe obiettare che intanto è sorta una diversa situazione politica che consiglia un diverso atteggiamento. Ma è veramente sorta questa diversa situazione politica, è veramente sorta la possibilità e l'opportunità di un diverso atteggiamento?

A me basta leggere soltanto la relazione di minoranza, nelle cui parti conclusiva e finale — cioè in quella parte che ha grande importanza, perché compendia tutte le ragioni che la minoranza pone avanti per respingere la proposta Nasi — si dice: « ...il M. S. I. fin dal primo giorno ha preso posizione contro ogni specie e sottospecie di discriminazione e di persecuzione politica, e contro ogni tentativo di condannare in blocco e di mettere in blocco sotto ostracismo categorie e generazioni che, nel complesso, hanno servito il paese, sostanziato lo Stato, difeso la patria... ».

Come rappresentanti della democrazia italiana, non possiamo non fare questa malinconica riflessione: come è possibile che in una relazione ufficiale, qui, nel primo Parlamento repubblicano italiano, si possa esaltare l'opera del fascismo e dire che coloro che hanno spinto al baratro, al disastro, alla rovina la patria, siano coloro che invece avrebbero « servito il paese, sostanziato lo Stato, difeso la patria »? Basterebbe questo per dimostrare quanto sia opportuna la proposta Nasi; e se un appunto si può fare a questa proposta, è quello di essere redatta in termini ben ristretti, in quanto essa forse avrebbe potuto e dovuto avere una sfera molto più ampia di applicazione.

GIANNINI GUGLIELMO. Appunto, molto più ampia: la ricostituzione del fascismo vietata sul serio, e non per ischerzo!

GULLO. Il Parlamento è a questo fine intervenuto una prima e una seconda volta. Non è colpa nostra se il potere esecutivo, a

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

cui è demandato di rispettare — prima che di far rispettare — le leggi, non le applica. In questo, siamo d'accordo.

A questo punto, mi consenta l'onorevole Giannini di osservargli che io mi sorprendo del contenuto del suo discorso di poco fa, di fronte alla interruzione che mi fa in questo momento. (*Interruzione del deputato Giannini Guglielmo*).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Onorevole Giannini, i dialoghi con i comunisti non le convengono: ci ha perso il partito una volta!

GULLO. Non è quindi calcolo politico o, peggio ancora, calcolo elettoralistico quello che ha suggerito la proposta Nasi e che deve far sentire ad ogni democratico il dovere preciso di darle il voto favorevole.

Noi non intendiamo — e credo che con noi dovrebbero essere molti di quella parte a non intenderlo — che possano venire qui, alla Camera italiana, a rappresentare il popolo italiano, i relitti, parecchie volte i più spregevoli, del fascismo, ossia del movimento politico che ha portato alla rovina la nazione.

Ma io debbo convenire che questi motivi politici — che hanno pur carattere prevalente — potrebbero, non dico essere messi da parte, ma essere affrontati con diversi strumenti e mezzi giuridici ove le eccezioni di natura giuridica che si fanno alla proposta Nasi avessero consistenza.

La relazione di maggioranza ha già risposto, secondo me esaurientemente, a queste eccezioni di natura giuridica, e ha detto in definitiva questo: che esiste una sostanziale diversità fra l'elettorato attivo, di cui all'articolo 48, e che costituisce uno dei diritti fondamentali del cittadino, e l'elettorato passivo, di cui all'articolo 65 della Costituzione; elettorato passivo che costituisce senza dubbio un diritto, ma di valore meno fondamentale dell'elettorato attivo. E, aggiunge il relatore di maggioranza, poiché la disposizione XII della Costituzione fa richiamo appunto all'articolo 48, e quindi ha di mira l'elettorato attivo, evidentemente lascia inalterata la disposizione contenuta nell'articolo 65 della Costituzione, che rimanda ad una legge ordinaria la disciplina dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità.

A queste proposizioni, così evidentemente giuste del relatore di maggioranza, risponde il relatore di minoranza che non è separabile — se ho bene inteso — la questione dell'elettorato passivo dalla questione dell'elettorato attivo; che, in altri termini, l'articolo 48, che afferma il diritto all'elettorato attivo, in

realtà contiene in sé, esplicitamente — dice lui — ed implicitamente, la disposizione che riguarda l'elettorato passivo. E del resto — aggiunge — la disposizione XII della Costituzione si rifà proprio ad un motivo di eleggibilità, ossia ad un motivo di elettorato passivo nel momento in cui, in deroga all'articolo 48, stabilisce che per non oltre un quinquennio possono essere esclusi dal diritto all'eleggibilità i responsabili del regime fascista.

L'onorevole Almirante così ritiene di avere cancellato una contraddizione che apparentemente si potrebbe vedere fra la disposizione XII e l'articolo 65 che non ammette, secondo me, dubbi di interpretazione. Infatti l'articolo 65 è chiaro, nella sua dizione, in quanto dice che la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Quindi, indubbiamente, in forza dell'articolo 65, una legge ordinaria può disciplinare la eleggibilità a senatore o a deputato.

Ma non vi è dubbio nemmeno che la disposizione XII della Costituzione dice che per non oltre un quinquennio, in deroga all'articolo 48, sono stabilite con leggi limitazioni temporanee, oltre che al diritto di voto, anche all'eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. Dunque, afferma il relatore di minoranza, è vero che si fa richiamo all'articolo 48 soltanto, ma poiché l'articolo 48 contiene esplicitamente ed implicitamente la disposizione che riguarda l'eleggibilità a senatore o a deputato, quando la Costituzione afferma che queste limitazioni hanno il limite di cinque anni, non si può con una legge ordinaria stabilire diversamente; occorre quel procedimento speciale che la Costituzione richiede per la revisione di una norma di natura costituzionale.

E allora, se ho inteso bene il pensiero dell'onorevole Almirante, egli crede di superare l'apparente contraddizione ritenendo prevalente sull'articolo 65 la disposizione XII. Senonché il vero è che fra la disposizione XII e l'articolo 65 non esiste contraddizione alcuna.

E ciò sostengo non perché io sia del parere di coloro che affermano che il legislatore non può contraddirsi, riconoscendogli una assoluta infallibilità, superiore addirittura a quella famosa, che è riconosciuta, in altro campo, ad un'altra istituzione e alla quale non sono estranee alcune caute limitazioni. Anche il legislatore può sbagliare. Ma pur affermando che il legislatore può contraddirsi, si può essere d'accordo in questo: che il legislatore non si contraddice volontaria-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

mente. Può venirgli fatto di cadere in una contraddizione, ma lo fa senza che la sua volontà intervenga. Su questo si può essere d'accordo.

Ora, se effettivamente le due disposizioni dicessero quello che il relatore di minoranza vuol far dire ad esse, la contraddizione salterebbe tanto agli occhi, da essere difficile sostenere che al legislatore potesse sfuggire. Ma la verità è — si ripete — che la contraddizione non esiste. È vero che l'articolo 48 esercita una influenza, e decisiva, sulle disposizioni che regolano la eleggibilità, ma per questo fondamentale motivo: che per la eleggibilità occorre innanzitutto e prima di tutto — verrà dopo il resto — essere elettore. Ecco in che senso l'articolo 48 è di fondamentale importanza per le disposizioni che riguardano la eleggibilità; perché c'è al fondo questa premessa: si può non essere eleggibile per molti e diversi motivi, ma, prima di tutto questo, prima che vi sia una disciplina che metta a posto tutto questo, c'è una premessa: che può essere eletto soltanto chi sia elettore.

Quindi, l'articolo 48 è alla base; siamo perfettamente d'accordo.

Ma, poiché, ripeto, se noi dessimo alla disposizione XII il significato che ella, onorevole Almirante, dà, non ci salveremmo da una patente contraddizione in cui il legislatore sarebbe caduto, noi dobbiamo vedere se e quale più retta interpretazione può esser data alla disposizione XII. Il richiamo al solo articolo 48 e non anche agli articoli 56, 58 e 65 ha un motivo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Un motivo solo: che non esistevano ancora; è stata approvata prima la XII disposizione e poi l'articolo 48.

GULLO. Poiché l'articolo 48 è stato richiamato, esisteva già.

Ci sarebbe voluto molto poco ad integrare la disposizione, se effettivamente il mancato richiamo avesse quel motivo che lei gli dà; ma non è vero. Il legislatore costituente ha richiamato di proposito soltanto l'articolo 48, per autorizzare il legislatore ordinario a disporre limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. E la ragione è questa: per il diritto di voto, l'articolo 48 è richiamato in maniera diretta; rifacendosi all'articolo 48 il legislatore ha disposto che per cinque anni siano spogliati del diritto di voto i responsabili del partito fascista; e ha aggiunto che per cinque anni siano anche spogliati della eleggibilità. Ma in riferimento a che cosa è questa seconda sanzione?

Ecco, onorevole Almirante, dov'è la retta interpretazione della norma. In riferimento al voto attivo, in questo senso: per cinque anni i responsabili del partito fascista non sono eleggibili in quanto non sono elettori; ma ciò non toglie che possano essere ineleggibili per altre ragioni, pur essendo elettori. Ecco il punto in cui l'interpretazione dell'onorevole Almirante è certamente errata, ed ecco perché non è affatto vero che, richiamando l'articolo 48, il costituente richiami implicitamente anche gli articoli 56, 58 e 65. Il costituente invece richiama l'articolo 48 soltanto per autorizzare che per cinque anni si tolga il diritto di voto attivo ai responsabili del partito fascista e, in conseguenza di ciò, si tolga ad essi per cinque anni anche il diritto alla eleggibilità.

Ma la eleggibilità — si badi — in quanto è legata, per così dire, al diritto di voto, nel senso che, disponendo che per cinque anni essi non debbono avere il diritto di voto, ciò importa anche l'esclusione dall'eleggibilità. Ma l'esclusione dall'eleggibilità per altre ragioni può essere sempre stabilita con legge ordinaria, e qui soccorre l'articolo 65 il quale non lega più l'eleggibilità al diritto di voto, ma la lega ad altre circostanze che possono mantenere fermo il diritto di voto e tuttavia togliere il diritto all'eleggibilità.

Ecco perché giustamente la proposta Nasi era costituzionale all'inizio e cessò di esserlo a metà del suo cammino. Era costituzionale all'inizio perché con l'articolo 1 veniva prorogata non solo l'ineleggibilità ma anche l'esclusione dal diritto di voto. Quindi la proposta di legge originariamente non poteva non essere costituzionale; ma non è stato più così quando si è rinunciato alla norma che avrebbe prorogato l'esclusione dal diritto elettorale attivo. In tal caso non più di legge costituzionale si può parlare, perché rimane in piedi soltanto ciò che si riferisce all'articolo 65, il quale prescrive appunto che è la legge ordinaria a disciplinare i casi di ineleggibilità, indipendentemente dal diritto elettorale attivo che trova la sua disciplina in un'altra norma.

L'articolo 65 parla soltanto di leggi che regolano il diritto alla eleggibilità, che è cosa diversa dal diritto all'elettorato attivo. Quindi non sussiste alcuna contraddizione dal punto di vista giuridico. Giustamente la XII disposizione si richiama all'articolo 48, ma essa non toglie valore all'articolo 65, il quale — ripeto — dispone che soltanto con una legge ordinaria si provvede alla disciplina dell'ineleggibilità. Pertanto nessun ostacolo di natura costitu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

zionale può trattenerci dal votare la proposta di legge Nasi.

Ci possono trattenere altre considerazioni, le quali però — ne sono convinto — non possono ispirare tutti i deputati di quella parte (*Indica il centro e la destra*). Non posso credere che fra essi non vi siano molti sinceri democratici i quali non avvertano insieme con noi la necessità imperiosa che questa disposizione venga, per l'onore stesso della democrazia repubblicana italiana, al più presto approvata.

Avrei finito, signor Presidente, se non sentissi il dovere di dare una risposta all'onorevole Giannini per un richiamo di natura strettamente personale che egli ha ritenuto di dover fare nei riguardi dell'onorevole Alicata. Ed io mi meraviglio come questo richiamo sia venuto dall'onorevole Giannini, che è persona di spirito e che non si lascia irretire tante volte da anguste e miserevoli valutazioni dei problemi di cui ci interessiamo.

Parlando dei veramente grandi responsabili del partito fascista, e quindi della rovina e del disastro della nazione, l'onorevole Giannini ha creduto di avvicinare ad essi il nostro compagno Mario Alicata. Egli ha detto: « Se abbiamo ritenuto di perdonare Mario Alicata, non vi è motivo perché non si debba perdonare De' Stefani, Bottai ed altri ».

Onorevole Giannini, ella in quel momento dimenticava (parlo di dati di fatto, non di considerazioni più o meno opinabili, ed è l'*Annuario parlamentare* a ricordarcelo nella maniera più sollecita) che l'onorevole Alicata è nato nel 1918, e che quindi quando il fascismo sorse e si affermò in Italia egli aveva quattro anni — dico quattro anni — e quando il fascismo divenne adulto egli aveva quattordici o quindici anni: era un giovinetto e, come tutti i suoi coetanei, fu necessariamente iscritto alle associazioni giovanili studentesche. E lei dimenticava anche, onorevole Giannini, che appena questo giovane si affacciò alla vita di uomo, cioè appena toccò i 19-20 anni, egli si ribellò allo stato politico che vigeva in quel momento nel suo paese: egli sentì, prima di tanti e tanti giovani (che si affermano ora custodi e tutelatori della democrazia) quando ancora il fascismo era potente, la necessità di ribellarsi a quel regime di tirannia. E questa ribellione gli procurò il carcere. Ecco perché il carcere ha un grande significato per un giovane come Mario Alicata.

È supremamente iniquo e ingiusto (non voglio usare altri aggettivi) che si paragoni — e lo dico a tutti coloro che parlano in questa maniera — Mario Alicata a Bottai o a De' Stefani e si misconoscano i meriti di questo

giovane. Magari tutti i giovani del nostro paese avessero sentito, in quell'ora tragica, come lui, il dovere della ribellione! (*Applausi all'estrema sinistra*).

GIANNINI GUGLIELMO. Chiederò la parola per fatto personale.

GULLO. Io non avrei risposto per Mario Alicata, perché so benissimo che egli non ha bisogno della mia difesa: ma ho sentito il dovere di dare questa risposta perché egli era assente. Ed anche questo, onorevole Giannini, doveva trattenerla dal lanciare simile ingiuria.

GIANNINI GUGLIELMO. Altro errore che spero di chiarire. Certo, posso sbagliare anch'io.

GULLO. Se ella riconosce di aver sbagliato...

GIANNINI GUGLIELMO. Ma io non lo riconosco. Non siamo in tribunale, onorevole Gullo: non mi faccia il torto di capire quello che non ho detto.

GULLO. Brevemente, come ho promesso all'inizio, ho voluto illustrare i due aspetti della questione, l'aspetto politico e l'aspetto giuridico. Non mi resterebbe che trattare un altro lato della cosa, ma non lo faccio perché questa mattina l'onorevole Luzzatto si è indugiato esaurientemente sulla questione se le disposizioni transitorie della Costituzione siano disposizioni di natura costituzionale.

Voglio riferirmi fuggevolmente a ciò semplicemente per ricordare che fu la maggioranza — quella maggioranza da parte della quale ci viene ora l'eccezione della incostituzionalità — che in altre occasioni, in tanto ha approvato delle disposizioni di legge ordinaria in quanto appunto è partita dalla premessa che le disposizioni transitorie della Costituzione non siano norme di carattere costituzionale. Ma, ripeto, questo aspetto è stato esaurientemente trattato questa mattina dall'onorevole Luzzatto.

Non nascondiamoci, onorevoli colleghi (è questo l'invito che sento di dover fare dopo aver trattato quasi esclusivamente la questione di merito e lasciata da parte ogni quisquilia procedurale) nel momento in cui prendiamo in esame la proposta Nasi e ci apprestiamo a votarla, non nascondiamoci dietro a paraventi più o meno comodi e più o meno fragili di natura procedurale. Dobbiamo affrontare la questione nella sua sostanza e nella sua gravità e assumere — come bene diceva stamattina il collega Luzzatto — le nostre responsabilità. È questo un dovere che dobbiamo compiere. Dire in altri termini in maniera aperta se noi accettiamo che del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Parlamento italiano facciano parte i relitti più vergognosi e più spregevoli del fascismo, di quel fascismo che ha portato alla rovina la nazione, o se non è necessario che la Repubblica italiana confermi di fronte a costoro l'ostracismo già dato dall'Assemblea Costituente e dica che nel clima della Repubblica democratica del nostro paese non c'è largo e non c'è luogo per i grandi responsabili della rovina della nazione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Io credo che l'onorevole Gullo non sia sicuro delle mie colpe. Tanto è vero che egli ha cominciato col meravigliarsene (ho inteso bene?). Di solito io non faccio quello che ella, onorevole Gullo, mi ha rimproverato di aver fatto. In realtà io non ho attaccato, e non mi sarei mai sognato di attaccare, l'onorevole Alicata. Ho rilevato soltanto che l'onorevole Pajetta nel difendere l'onorevole Alicata ha detto stamane: sì, è stato fascista, ma poi è stato in carcere.

PAJETTA GIAN CARLO. Ma non è mai stato fascista.

GIANNINI GUGLIELMO. Comunque, si è parlato del carcere patito dall'onorevole Alicata.

Intendiamoci: io non mi meraviglio del fatto che l'onorevole Alicata possa essere stato fascista: anche i miei figli erano nelle organizzazioni fasciste, e non l'ho potuto evitare. Io, basandomi sulla frase dell'onorevole Pajetta, ho semplicemente chiesto se era sufficiente a giustificare e a perdonare l'onorevole Alicata il fatto che egli si trova ora nel partito comunista. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

L'onorevole Gullo potrà consultare insieme con me il resoconto stenografico e se ho sbagliato mi ravvederò, come è mia abitudine. Certo è che mia intenzione era quella di chiedere semplicemente se per giustificare un passato fascista fosse sufficiente l'iscrizione al partito comunista o se valeva anche l'iscrizione ad altri partiti.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. L'onorevole Giannini mi ha attribuito una frase che io non ho detto. Io non ho affatto affermato che vi sono dei responsabili del fascismo che hanno espiato la loro colpa andando in carcere. L'onorevole Alicata non rientra in alcun modo nella categoria dei responsabili del fascismo, in quanto non fu mai un gerarca e non incorre

in nessuna incompatibilità. Egli, già quando era studente, organizzò la lotta antifascista e nel 1940 fu in carcere, dove si trovava anche il 25 luglio 1943. Io tengo quindi a dichiarare che non può essere stabilito alcun confronto, alcun paragone fra i responsabili della politica fascista e l'onorevole Alicata. Non soltanto in questo caso, che è il caso di un nobilissimo combattente antifascista, ma anche nel caso di giovani che sono stati organizzati dal fascismo, noi non chiediamo in alcun modo che si prendano provvedimenti.

Noi ci riferiamo ai gerarchi fascisti, soltanto a loro. Quindi, onorevole Giannini, questi giovani noi non abbiamo alcuna intenzione non dico di perseguirli, ma neppure di discriminarli. Non devono essere confusi i gerarchi fascisti contro cui si chiede questa norma di legge con tutti coloro a cui è concesso di essere elettori ed eleggibili, e non deve essere attribuita a noi una volontà di discriminazione o di persecuzione che non esiste.

PRESIDENTE. Sono così esauriti i fatti personali.

Hanno già parlato sulla pregiudiziale due oratori a favore e due contro.

Possono parlare, se lo chiedono, i relatori e il Governo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, per il modo come si è svolta fino a questo momento la discussione, io mi trovo costretto a chiedere alla sua cortesia un chiarimento preliminare. Io avevo chiesto di parlare pregiudizialmente sulla costituzionalità della legge o, più precisamente, sulla possibilità di regolare questa materia con legge ordinaria e non con legge costituzionale. È stato da lei annunciato che, prima che io potessi svolgere tale questione, che è stata da lei definita preliminare in riferimento ad analogo caso che è stato da lei in questa seduta richiamato, doveva parlare l'onorevole Moro per svolgere una pregiudiziale che mi pare fosse stata richiamata per un riesame preliminare da parte della Commissione di giustizia.

È accaduto che l'onorevole Moro e, logicamente, coloro che sono intervenuti a favore o contro, abbiano trattato non soltanto la richiesta di rinvio, ma anche la questione costituzionale, nei termini stessi in cui intendo porla io e addirittura siamo entrati nel merito politico della questione.

Ora, il merito politico non mi interessa, ma siccome la questione preliminare o, meglio,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

pregiudiziale rimane in piedi, vorrei sapere dalla sua cortesia, onorevole Presidente, se, qualora si dovesse arrivare ad un voto sulla pregiudiziale dell'onorevole Moro e qualora questo voto fosse contrario alla pregiudiziale stessa, questo voto debba considerarsi preclusivo anche della mia questione, perché, se così dovesse essere, avrei allora necessità di svolgere in questa sede gli argomenti che mi ripromettevo di svolgere nell'altra.

Se così, viceversa, non fosse, e io avessi ulteriormente facoltà di svolgere gli argomenti relativi a quella questione, mi limiterei ora, quale relatore, a rispondere a coloro che sono stati di parere contrario al mio e mi riprometterei di affrontare meglio — sempre molto brevemente, ma meglio, con maggiore organicità — la questione procedurale in una ulteriore sede.

PRESIDENTE. La maniera con cui si è svolta questa discussione sulla pregiudiziale Moro e soprattutto le parole con cui lo stesso onorevole Moro ha illustrato la sua pregiudiziale mi pare ci inducano a ritenere che la questione di costituzionalità rimanga assorbita da questa discussione, per cui, qualora dovesse essere respinta la pregiudiziale Moro, dovrebbe, a mio parere, essere considerata anche respinta la questione di incostituzionalità. Quindi, la prego di svolgere in questa sede gli argomenti relativi.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. La ringrazio, signor Presidente, e chiedo scusa ai colleghi se sarò meno breve di quanto avevo diviso: tuttavia il più breve possibile.

La mia tesi pregiudiziale, che si riferisce ad una parte di quanto l'onorevole Moro ha detto e aderisce a una parte di quanto l'onorevole Moro ha detto, è che la materia regolata da questa legge è una materia che non può essere regolata da una legge ordinaria, ma deve essere regolata da una legge costituzionale. E dirò subito che nel sostenere questa tesi io mi trovo in ottima compagnia: dell'onorevole Nasi, anzitutto, e, come non bastasse, di una serie di altri illustri parlamentari, quali gli onorevoli Saragat, Basso, Lombardo, Togliatti, Treves, Di Vittorio, Smith, Palazzolo, Tozzi Condivi e Faralli.

Tutti questi onorevoli colleghi, quando si presentò loro (parleremo poi della questione di forma, onorevole Gullo, e le risponderò) nella sostanza il problema politico costituzionale di una proroga per un quinquennio delle ineleggibilità e del diritto di voto attivo, non ebbero alcun dubbio; e si assunsero essi (che non avevano alcun interesse poli-

tico a una discussione di carattere costituzionale, cioè ad una discussione lunga, faticosa e forse non confacente al fine, che era ed è, per voi — è legittimo da parte vostra — quello di ottenere l'approvazione della norma prima delle consultazioni elettorali), si assunsero di loro iniziativa, pur potendo proporre la legge in forma ordinaria, il compito di sollevare la questione, pur potendolo lasciare agli avversari. Furono essi stessi che ritennero impossibile regolamentare la materia se non in forma costituzionale.

E potrei anche chiudere qui e lasciare il compito ai proponenti di chiarire questa metamorfosi. Ma l'onorevole Bertinelli si è accorto di questa situazione ed ha voluto porre argine alle troppo facili argomentazioni in contrario alla sua tesi che mi sarebbero venute innanzi. Ed egli ha detto: badate, la situazione quale si è prospettata in Commissione interni e la situazione (a maggior ragione) quale si prospetta oggi, non è quella che si prospettò ai proponenti nel luglio del 1952 quando essi avanzarono la loro proposta. La situazione è cambiata: sono intervenuti — dice l'onorevole Bertinelli — due fatti nuovi. I due fatti nuovi (credo di citare fedelmente) sono questi: 1°) la XII disposizione transitoria si è esaurita, dice il relatore di maggioranza, e deve intendersi caducata; 2°) il proponente e coloro che a lui si sono associati non chiedono più la limitazione dell'elettorato passivo e dell'elettorato attivo, ma soltanto la limitazione dell'elettorato passivo. Sono questi i due fatti nuovi citati dal relatore di maggioranza.

Io devo dir subito che questi due fatti nuovi, se nuovi sono, giocano entrambi a favore della mia tesi e contro la tesi del relatore di maggioranza. E questo mi pare molto evidente. Il relatore di maggioranza dice, innanzitutto, che la XII Disposizione transitoria si è esaurita e quindi si deve ritenere caducata. Ma, onorevole Bertinelli, lei mi dice questo nell'esatto momento in cui lei non vuole che si sia esaurita! Sono io che dico che si è esaurita dal 31 dicembre 1952. E non parliamone più. In questo momento ella vuole che questa norma, che secondo la volontà della Costituente si è esaurita il 31 dicembre 1952, agisca per un altro quinquennio; e, mentre questo ella chiede (e in sede di revisione della Costituzione lo potrebbe chiedere benissimo e in sede politica lo può chiedere), ella mi dice: non esiste più.

Per me esiste, non si è affatto esaurita, tanto che ne chiedete la proroga; e, quanto al « caducato », una norma della Costituzione,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

transitoria o no, caducata non è mai. È nella Costituzione, ha quei determinati effetti, rispecchia quel determinato pensiero e quella determinata volontà. Quello che rispecchia la XII norma transitoria, comma secondo, vedremo dopo, rispondendo all'onorevole Gullo; ma una norma costituzionale non è mai caducata, la si traduce in legge. Le leggi nelle quali le norme costituzionali si traducono non esauriscono affatto la norma costituzionale, che rimane come principio e che ha come principio il suo valore: valore positivo in quanto avalla le leggi che ne derivano, valore negativo in quanto contrasta con le leggi che con quel principio facciano a pugni. Quindi, il primo fatto nuovo si è verificato, ma in senso esattamente contrario alla tesi del relatore di maggioranza; ed è proprio perché la disposizione transitoria XII è scaduta il 31 dicembre 1952 che voi non potete, se non con una norma costituzionale, affrontare la materia.

Secondo problema: i proponenti non chiedono più che si limiti tanto l'elettorato attivo che passivo, ma semplicemente che si limiti l'elettorato passivo. E questo, secondo il relatore di maggioranza, è un altro fatto nuovo il quale consentirebbe la procedura ordinaria.

Anche qui errate, perché avreste potuto sostenere ed avete sostenuto in verità (lo hanno fatto in particolare gli onorevoli Luzzatto e Gullo, richiamandosi ai precedenti relativi alla proroga dei limiti di tempo stabiliti nelle disposizioni costituzionali sulle regioni, e ad essi risponderò da questo punto di vista) che si può rinviare una scadenza stabilita in una norma transitoria della Costituzione attraverso una legge ordinaria, ma avreste potuto sostenere questo fino a quando si fosse trattato di prorogare la XII disposizione transitoria — comma secondo — *in toto*, dicendo: questo comma della Costituzione vale per altri cinque anni. In tal caso avreste potuto anche sostenere che era sufficiente una legge ordinaria. Lo avreste sostenuto a torto — dico subito — perché si tratta di una norma di deroga a principio costituzionale e non di un adempimento costituzionale puro e semplice; tuttavia avreste potuto sostenerlo. Ma proprio perché la XII disposizione transitoria, comma secondo, è stata scissa nei suoi due elementi, qui non si tratta più soltanto di una proroga, ma di una revisione della norma. Ci trovavamo prima di fronte ad una norma che stabiliva un limite all'elettorato attivo e passivo per alcune categorie per 5 anni; ci troviamo ora di fronte ad un'altra norma che non stabilisce più alcun limite per l'ele-

torato attivo e stabilisce un limite per l'elettorato passivo. Vi è, dunque, una duplice forma di revisione costituzionale: nel tempo e nella materia.

Il secondo fatto nuovo, onorevole Bertinelli, che in verità vi è, anch'esso influisce a favore della mia tesi e dimostra ancor più del precedente che non è possibile ordinare e regolare la materia se non con una legge costituzionale.

L'onorevole Bertinelli ha altri argomenti a suo favore. Egli dice — e me lo sono trascritto fra virgolette, per essere fedele: « La Costituzione non ha inteso regolare l'elettorato passivo ».

Onorevole Bertinelli, la Costituzione vuol dire la Costituzione, cioè tutte le norme che ne fanno parte, cioè anche le disposizioni transitorie. Non venite a sostenere il contrario. Sono stupito e un po' mortificato nel sentir dire questa autentica eresia da costituzionalisti come gli onorevoli Luzzatto e Gullo. L'onorevole Luzzatto è stato fino a poche settimane fa, quando abbiamo dibattuto insieme la legge elettorale, un così rigido, rigoroso e preciso costituzionalista: tutta la Costituzione nel suo corpo era per lui sacra; ed io ammiravo la sua competenza e la sua facondia quasi capalozziana durante quella discussione. Se n'è già dimenticato e viene qui — egli che indubbiamente sa queste cose — a tentare di farci credere che le disposizioni transitorie non facciano parte della Costituzione.

Onorevole Gullo, la prima delle disposizioni transitorie reca: « La presente Costituzione, ecc... ». In calce alle disposizioni transitorie vi sono le firme di avallo di tutta la Carta costituzionale, ed ella sa benissimo — me lo insegna anche l'onorevole Luzzatto e tante volte abbiamo di ciò discusso — quando ella si riferisce a quella seduta in cui, proponente l'onorevole Martino, con legge ordinaria si prorogò un termine di disposizione transitoria, che in quella seduta e in tutte le altre in cui si discussero quei problemi non si sancì mai — e nemmeno la maggioranza lo fece — come ella oggi erroneamente ricorda, non si sancì mai, ripeto, che le disposizioni transitorie non sono costituzionali. Si sancì semplicemente — e in quel caso lo si poteva sancire, e questa è una cosa completamente diversa — che le date stabilite in alcune disposizioni transitorie possono essere prorogate con leggi ordinarie e non costituzionali, rimanendo però valido per tutti che le disposizioni transitorie, nel loro complesso e singolarmente prese, sono disposizioni costituzionali, cioè fanno parte integrante della Costituzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Ed allora, ciò stabilito, o — per meglio dire — ristabilita questa verità che si stava un po' disperdendo, quando il relatore di maggioranza scrive che la Costituzione non ha inteso regolare l'elettorato passivo a proposito di queste categorie di cui ci occupiamo, il relatore di maggioranza dichiara che la XII disposizione transitoria, comma secondo, non fa parte della Costituzione; invece io dichiaro che fa parte della Costituzione, ed indubbiamente io dichiaro il vero ed egli dichiara cosa non vera. L'Assemblea Costituente ha inteso regolare le norme relative all'elettorato passivo delle categorie di cui ci occupiamo con la disposizione transitoria, secondo comma, disposizione costituzionale inserita nella Costituzione, voluta dall'Assemblea Costituente, secondo il pensiero politico e giuridico di quella Assemblea. Quindi, è assolutamente falso che l'Assemblea Costituente e la Costituzione non abbiano regolato questa materia. L'hanno regolata: in un modo che potrà piacervi o dispiacervi, ma l'hanno regolata, secondo il pensiero politico che allora fu anche vostro. Adesso avete cambiato idea, o i tempi sono mutati, come dite voi. Nessuno vi nega la facoltà di rivedere il vostro pensiero, ma dovete passare attraverso le forche caudine che voi stessi avete posto, cioè attraverso la procedura di revisione costituzionale dell'articolo 138.

Voi, colleghi dell'estrema sinistra, inveite ad ogni momento, e qualche volta avete ragione nel merito (e voi sapete che quando avete avuto ragione, spregiudicatamente ve l'abbiamo data), contro chiunque osi pensare a revisioni costituzionali. E ora distruggete le vostre stesse tesi. Perché? Il giuoco che state facendo oggi vale la candela? Voi vi siete presentati di fronte al paese come i paladini della Costituzione, ed ora venite a dire che certe norme transitorie non sono costituzionali e che si può rivedere una norma transitoria senza una legge costituzionale. Mi sembra che questa tesi non si addica e non convenga a voi.

Il relatore per la maggioranza dice ancora: la XII norma transitoria, secondo comma, non richiama nessuna norma costituzionale nel fissare limiti all'ineleggibilità del cittadino. Onorevole Bertinelli, la XII disposizione non ha bisogno di richiamare nessuna norma costituzionale, perché è essa una norma costituzionale. Vi sono delle norme costituzionali che si richiamano ad altre norme costituzionali. La XII norma si richiama (rispondo all'onorevole Gullo e gli risponderò ancor più specificatamente dopo)

all'articolo 48 e dichiara: « In deroga all'articolo 48... », per la semplice ragione che la XII norma fu votata dall'Assemblea Costituente dopo che era stato già approvato l'articolo 48, che era il 45 nel progetto di Costituzione. Era una deroga a quel principio che bisognava sancire. L'onorevole Gullo dovrebbe ricordare che nel progetto della XII disposizione non esisteva il richiamo: « in deroga all'articolo 48 ». Fu l'onorevole Mortati che volle quella specificazione, proprio perché quell'articolo era stato votato ed egli temeva che questa contraddizione inficciasse il valore della disposizione transitoria che si andava ad approvare. Ma non è affatto obbligatorio un altro richiamo specifico ad un articolo della Costituzione, che fra l'altro non esisteva. In sede di coordinamento l'Assemblea Costituente l'avrebbe anche potuto inserire. Ma, onorevole Gullo, avete avuto di recente alcune disavventure in merito al coordinamento dei testi costituzionali. Credo che questa tesi non vi convenga eccessivamente.

Dice ancora il relatore di maggioranza: la Costituente non poteva che fare così perché non c'era il legislatore ordinario. Ma la Costituente era anche legislatore ordinario. La legge elettorale che voi volete modificare, l'articolo 93 che volete modificare con questa norma, non è forse una legge ordinaria? Siete voi che lo dichiarate. E poi dice che la Costituente non poteva fare altro perché non esisteva il legislatore ordinario. Se la Costituente avesse ritenuto di poterlo fare, se avesse ritenuto ciò conforme alla sua volontà e conforme agli articoli della Costituzione che aveva approvato, poteva essa benissimo manifestare la volontà che voi oggi volete attribuirle e avrebbe fatto una legge ordinaria per l'ineleggibilità degli ex gerarchi senza inserire questa norma nella Costituzione. La prova più importante che noi abbiamo ragione e voi avete torto è esattamente questa. Richiamatevi al momento in cui la Costituzione fu approvata e in cui la legge elettorale del 1948 fu approvata. Se l'articolo 93 della legge elettorale, che oggi voi volete prorogare, fosse stato approvabile soltanto con legge ordinaria, senza una rigida e precisa norma costituzionale, perché la Costituente avrebbe voluto il secondo comma della XII disposizione? La Costituente non si accontentò di dichiarare che per 5 anni i responsabili del regime dovevano essere esclusi dai diritti elettorali, ma volle con un ordine del giorno vincolativo (e lo dichiarò l'onorevole Ruini) fissare le categorie. Era tanto aliena la Costituente dal ritenere tutto ciò argomento di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

legge ordinaria, che non si è accontentata di fissare il principio nella Costituzione, ma con una norma costituzionale ha voluto anche fissarne l'applicazione. Caso eccezionale, credo, di cui mi potranno dare atto i colleghi che sono più competenti di me. È assolutamente eccezionale, infatti, che si sia verificato il fatto che la Costituente abbia ritenuto di fissare al tempo stesso, costituzionalmente, e il principio e la norma di applicazione del principio. La Costituente ha speso giornate per stabilire l'elenco delle categorie ineleggibili, e lo ha dichiarato lo stesso presidente della Commissione, esattamente nella preoccupazione che il futuro legislatore potesse con legge ordinaria intervenire in una materia che doveva essere costituzionalmente fissata.

Risparmio le citazioni all'onorevole Gullo, che del resto egli conosce benissimo, ma vorrà darmi atto che così avvenne nelle sedute dal 15 al 17 settembre 1947, in cui questo problema fu dibattuto punto per punto, molto diligentemente.

Vi è di più, e ancora una volta mi viene in soccorso gentilmente l'onorevole Nasi. Egli, nella sua relazione, ricorda: « Nella seduta del 17 settembre 1947 l'Assemblea Costituente, esaminando il disegno di legge concernente la disciplina dell'elettorato attivo, aveva approvato la proposta dell'onorevole Schiavetti di fissare in dieci anni l'esclusione dal diritto di voto: senonché successivamente, nella seduta del 19 settembre, venne approvata una mozione d'ordine dell'onorevole Russo Perez nel senso di sospendere la definitiva deliberazione dell'articolo 47 (l'articolo 47 qui citato è diventato nello stesso testo l'articolo 93 della legge elettorale, vale a dire la norma di cui stiamo trattando) rinviandolo a dopo che l'Assemblea Costituente si fosse pronunciata sulla disposizione transitoria concernente il divieto di riorganizzazione del partito fascista e le limitazioni al diritto di voto ».

E allora, volete andare interpretando la volontà della Costituente? La Costituente, prima di approvare quell'articolo che oggi si tratterebbe di modificare prorogando per altri cinque anni la sua validità, ritenne di dover sospendere la discussione, ritenne di dover prima esaminare ed approvare quella che è diventata poi la XII transitoria, secondo comma. Non solo ha fatto questo, ma la Costituente ha fatto qualcosa di più importante, unica anch'essa: ha modificato una sua deliberazione, perché l'onorevole Schiavetti era riuscito a far approvare l'esclusione per dieci anni, ed era un voto dell'Assemblea Costituente già tradotto in una norma; poi, in sede

di deliberazione del secondo comma della XII norma transitoria, la stessa Costituente ha ritenuto di ridurre ad un quinquennio la esclusione. La Costituente, malgrado le proteste dell'onorevole Schiavetti e di alcuni settori dell'estrema sinistra, ritenne di tornare sulla precedente sua decisione, dando così al secondo comma della XII norma un valore costituzionale assolutamente preciso, specifico e vincolante, al punto di cancellare la precedente deliberazione della stessa Costituente.

Oggi voi, con una legge ordinaria, pretendete di mettere in vigore, in sostanza, quello che era l'emendamento Schiavetti che parlava di 10 anni. Emendamento che prima era stato approvato e che successivamente la Costituente ha sostanzialmente cancellato. In fondo, volete fare voi quanto non ha fatto la Costituente. Voi volete interferire in materia costituzionale quando la Costituente ha ritenuto che non era possibile farlo, e pretendete di farlo con una legge ordinaria e non con una legge di revisione costituzionale!

Scusate, ma questa è veramente enorme! Che voi abbiate le vostre ragioni politiche e che dobbiate tenere questo atteggiamento politico, che vi potrà essere utile o dannoso, io non lo discuto, è affare vostro. Voi avete ragione di tenere un certo atteggiamento politico, ma, anche quando si sostiene una causa politica, si ha il dovere, trattandosi di materia costituzionale così delicata ed importante ed anche perché si tratta di un grosso problema politico, di predisporre delle migliori difese. E in mancanza di tali difese, voi, per essere coraggiosi e coerenti, avreste dovuto seguire la prima strada, che era la buona. Nessuno vi avrebbe obbligati ad una legge di revisione costituzionale: ma una volta decisi, benissimo, si va avanti su quella strada. Ma ora questa seconda strada, che avete scelto d'accordo con l'onorevole Bertinelli, è veramente infelice, perché vi fa cadere tutta l'impalcatura giuridica, e con essa anche l'impalcatura politica, dato che quella costituzionale è troppo fragile.

Non è dunque possibile sbarazzarsi della XII norma transitoria. A questo punto, permettetemi una osservazione umoristica.

La XII norma transitoria ha due commi: il primo e il secondo. Del primo abbiamo, credo, qualche volta discusso, e credo di averne discusso parecchio io, come relatore di minoranza, in altra occasione.

Mi si disse allora che il primo comma della XII disposizione transitoria era una cosa veramente importante, fondamentale; lo ha manifestato anche oggi l'onorevole Gullo; guai a dubitare della costituzionalità per-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

manente di quella norma! Ed io ebbi l'onestà — me ne darette atto — di non tentare neppure di invalidare la costituzionalità di quel comma. Io discussi sulla costituzionalità della legge che se ne era tratta, che mi sembrava — e mi sembra tuttora — incostituzionale; ma non mi passò per la testa di portare tanto oltre la mia — sia pure giustificata — passione politica (perché si attaccava in pieno il mio settore), al punto di dimenticare il rispetto più elementare delle norme costituzionali o, per lo meno, la più corretta interpretazione delle norme stesse. Non vi venni a dire che la XII norma transitoria, primo comma, in quanto disposizione transitoria, non faceva parte della Costituzione, perché sapevo che avrei detto una enormità ed avrei indebolito la validità delle mie tesi politiche e costituzionali. Io dissi: è costituzionale, ma non è possibile trarne le conseguenze che voi ne traete.

Ed ora, a distanza di un anno appena, gli stessi colleghi degli stessi settori mi vengono a dire che la XII norma transitoria, primo comma, è, sì, costituzionale, permanente, importante, e che doveva essere attuata, e che è stata attuata a metà; mentre il secondo comma della stessa norma non è costituzionale, non è importante, si può passarli sopra, lo si può prorogare, perché così fa comodo.

Non si possono sostenere siffatte tesi!

Siccome dell'edificio costituzionale dell'onorevole Bertinelli mi sembra sia rimasta in piedi una sola tesi, quella relativa all'articolo 65 ed alla sua autonoma validità; e siccome oltre questa tesi potrebbe essere rimasta in piedi, magari come dubbio, una tesina: quella della possibilità di prorogare nel tempo le norme transitorie attraverso una legge ordinaria, io tratterò ancora questi due argomenti.

Quanto al secondo, vale a dire alla possibilità di prorogare nel tempo una norma transitoria con legge ordinaria, richiamandomi agli stessi casi richiamati dagli onorevoli Luzzatto e Gullo e, nella relazione di maggioranza, dall'onorevole Bertinelli, mi è molto facile rispondere che in quei casi — vale a dire quando furono prorogate le disposizioni VIII e XI della Costituzione, relative all'ente regione — si trattò di rinviare nel tempo, senza modificarne i termini sostanziali, un adempimento positivo della Costituzione. Si trattava non di derogare ad alcuna norma costituzionale, ma, mantenendo fermi tutti gli impegni costituzionali connessi a quelle disposizioni, si trattava solo di dire (e qui poi valevano ragioni politiche) che quel tale

adempimento sarebbe stato attuato solo alla data tale invece che alla tal altra.

Qui, invece, si tratta di derogare ad una disposizione costituzionale precisissima, quale è quella dell'articolo 48 della Costituzione e della connessa norma XII transitoria; non si tratta soltanto di derogare all'articolo 48 (e questo può riguardare l'elettorato attivo), ma anche, per farvi un solo esempio (e vi potrei tirare fuori tutti gli esempi che avete tirato fuori voi e che ho tirato fuori anch'io a proposito della legge elettorale), all'articolo 3 della Costituzione. Si tratta di derogare — e questo vale anche per l'elettorato passivo forse più che per l'elettorato attivo — a norme che stabiliscono l'impossibilità di discriminazioni di carattere politico. Si tratta di derogarvi anche per questa che è l'unica norma di tal genere che è stata fissata dalla Costituzione, ed è stata fissata anche nelle categorie cui poteva riferirsi, per un lodevole scrupolo costituzionale. Non è quindi assolutamente paragonabile questa impostazione a quelle impostazioni.

Quanto all'articolo 65, che sarebbe indipendente dall'articolo 48, lo stesso onorevole Gullo in verità ha riconosciuto che indipendente in pieno dal 48 non è e non è neanche indipendente dalla XII disposizione transitoria. Io devo dichiarare che è veramente strana anche questa tesi. Io non ho mai saputo che gli articoli della Costituzione siano indipendenti fra di loro. Io nego che ci sia un solo articolo della Costituzione indipendente dagli altri. Gli articoli della Costituzione sono come gli articoli di una legge: non sono indipendenti l'uno dall'altro, ma sono fra di loro connessi e coordinati.

Dice l'onorevole Gullo che il costituente può anche avere sbagliato, però nega che abbia sbagliato volendolo.

Non ha affatto sbagliato: l'articolo 65 non è indipendente dall'articolo 48 e non è indipendente dalla XII norma transitoria. Ella sa meglio di me, onorevole Gullo, che il problema dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità si pone in tutti i Parlamenti del mondo; sa che la distinzione stessa fra ineleggibilità e incompatibilità è molto sottile e difficile. Non è ben chiaro il limite fra la ineleggibilità e la incompatibilità. Ma una cosa ella sa: che in tanto l'Assemblea Costituente ha voluto in una apposita norma transitoria fissare i limiti di tempo e le categorie politiche a cui potevano riferirsi le ineleggibilità in quanto, quando ha inteso con l'articolo 65 regolamentare la materia della ineleggibilità, ha voluto escludere da tale articolo l'ineleggibilità per motivi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

politici. Non è quindi possibile con legge ordinaria, dato tutto il contesto della nostra Costituzione (e mi riferisco ancora una volta all'articolo 3) sancire discriminazioni di natura politica, in nessuna materia, e tanto meno nella materia elettorale. È chiaro che le ineleggibilità di cui all'articolo 65 si regolano con legge ordinaria perché non sono discriminazioni di natura politica, ma sono connesse alla carica, all'ufficio. E se vi volete convincere di questo, andate a leggere gli atti della Costituente e vi sfido a trovare un solo testo che a proposito dell'articolo 65 interpreti tale articolo come un richiamo alla possibilità di sancire ineleggibilità per motivi politici. Troverete tutto il contrario. Tutte le interpretazioni dell'articolo 65 stabiliscono che quelle ineleggibilità e quelle incompatibilità escludono l'ineleggibilità per motivi politici, tanto è vero che l'Assemblea Costituente le ha precisate con la XII disposizione transitoria.

Pertanto, il vostro edificio pseudo-costituzionale non si regge in piedi. La XII disposizione transitoria esiste. Era esaurita nella sua capacità di azione al 31 dicembre 1952. Volete che riprenda tale sua capacità di azione? Potete chiederlo attraverso la procedura della revisione costituzionale.

E sul piano giuridico e costituzionale non ho altro da dire.

Quanto al merito politico, l'onorevole Giannini ha fatto una specie di amichevole rimprovero a tutti noi in quanto ha detto: dovete affrontare il problema con sincerità.

Onorevole Giannini, mi dia atto che il problema di questa legge non poteva non essere preliminarmente affrontato sul piano costituzionale. La prima questione che si pone dinanzi a noi all'atto della discussione di questa legge è una questione costituzionale; il che non vuol dire affatto che noi ci rifiutiamo alla discussione politica. Noi parleremo sul piano politico di questa legge, qualora, ci auguriamo ciò non avvenga, la pregiudiziale venga respinta; ma non parleremo adesso della questione di merito, come ella ha fatto e come hanno fatto i socialcomunisti, ai quali conviene affrontare la questione in tal senso perché non hanno le carte in regola per affrontarla sul piano costituzionale, in quanto gli stessi proponenti l'avevano presentata come legge costituzionale; affrontare ora il problema di merito, se conviene alla loro tesi, non conviene alla sua, onorevole Giannini.

GIANNINI GUGLIELMO. Io non ho tesi.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ella ha detto di parlare a favore della pregiudiziale; quindi questa è una tesi. Ella non si

nasconde adesso dietro un dito: ha parlato in quanto è stato dalla Presidenza inserito nella discussione come oratore a favore della pregiudiziale. Questa è una tesi, è indubbiamente una tesi costituzionale, giuridica e politica.

Ora, ai sostenitori di questa tesi, intervenire nel merito in questo momento, evidentemente non conviene; perché i motivi costituzionali sono validissimi per tutti noi, se ci poniamo su un piano obiettivo; sono sufficienti per moltissimi di noi, se ci poniamo su un piano non ciecamente fazioso, per respingere *a priori* la possibilità di continuare l'esame di questa legge come legge ordinaria.

Siccome, però, di apprezzamenti politici se ne sono sentiti diversi ed in particolare l'onorevole Gullo mi ha mosso un rimprovero, perché ho inserito nella mia relazione — che naturalmente rivendico *in toto*, anche in quella frase, anzi particolarmente in quella frase — una determinata affermazione, ne colgo a volo un'altra, che ho trascritto dal suo intervento. Mi dispiace che l'onorevole Gullo sia momentaneamente assente, perché egli è uomo moderato, normalmente, e giudizioso. Egli ha detto: « Noi non intendiamo che vengano nella Camera italiana a rappresentare il popolo italiano i relitti, ecc. »; frase che ho festualmente segnata.

PAJETTA GIAN CARLO. I relitti illustri, ha detto.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non mi occupo di questo. Ognuno si tiene i relitti che ha; tenetevi pure i vostri e giudicate i vostri casi come volete; i fatti di casa vostra vedetevi voi; la questione Alicata e compagni a me non interessa, interessa voi.

PAJETTA GIAN CARLO. Lo credo bene.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Quando l'onorevole Gullo dichiara: « noi non intendiamo che vengano alla Camera italiana a rappresentare il popolo italiano... », a prescindere dal giudizio politico — che egli ha diritto e dovere, da quel punto di vista, di dare e di sostenere — egli pone una distinzione fra il soggetto della frase « noi » — non credo si tratti dei deputati comunisti soli, forse anche dei socialisti, di tutti quelli che condividono in questo momento questa tesi — ed il « popolo italiano ».

Se il popolo italiano, onorevoli colleghi, per caso, desidera, attraverso il suo libero voto e attraverso le sue preferenze, che qualcuno qui venga, i meno qualificati a dire « noi non vogliamo », siete esattamente voi, se siete democratici; e se insistete nel dire « non vogliamo », siete voi gli antidemocra-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

tici, siete voi contro la volontà del popolo italiano.

Questo intendevo dire come premessa alle mie tesi politiche. (*Applausi all'estrema destra*).

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, io non intendo permettere al mio intervento nessuna considerazione sulla mia strana posizione di relatore per la maggioranza, di relatore per una maggioranza che forse non è maggioranza o di relatore per una maggioranza che forse non è solidale con il suo relatore. In ogni modo, siccome non sono stato ancora dichiarato ineleggibile alla funzione di relatore, è in questa veste che io dichiaro di non accettare — ed invito la Camera a respingere — sia l'eccezione pregiudiziale, sia la proposizione preliminare, fatte dagli onorevoli Moro e Almirante: di respingerle, per ragioni di procedura e per ragioni di merito.

Ragioni di procedura: in primo luogo, perché questo rimettere gli atti alla Commissione di giustizia per un secondo parere, questo cavallo di ritorno alla scuderia della Commissione di giustizia, è una pratica assolutamente inusitata; invero è avvenuto mille volte che un determinato provvedimento legislativo, di cui si era chiesto il parere ad una certa Commissione, sia stato poi, in sede della Commissione competente ed in sede di Assemblea, discusso, modificato e rivoluzionato, senza che mai una sola volta quel provvedimento sia stato ritrasmesso alla Commissione di cui si era chiesto il parere.

Inoltre, è una procedura superflua perché, ammesso che la Commissione di giustizia dia nuovamente il suo parere, poiché questo parere non è vincolativo e l'Assemblea sovraneamente può decidere in modo tutt'altro fatto diverso da quel parere, è evidente che allora tanto vale discuterne adesso senza perdere tempo e senza cercare di insabbiare la legge attraverso questo sotterfugio.

Ritengo poi che la pregiudiziale debba essere respinta anche per una ragione di merito, in quanto penso che la richiesta di declaratoria di costituzionalità di questa legge sia veramente infondata.

Il provvedimento legislativo in discussione ha un aspetto politico ed un aspetto tecnico giuridico. Sull'aspetto politico era follia pensare che i diversi settori della Camera si potessero trovare d'accordo, data la posizione di assoluto contrasto da cui ciascuno parte nel-

l'esprimere la propria valutazione politica. Ma sull'aspetto tecnico giuridico — quantunque frequentemente accada che gli uomini di legge discutano senza possibilità di convergenza sulla interpretazione di una norma giuridica — pensavo che fosse non soltanto possibile, ma addirittura agevole arrivare ad una interpretazione univoca e concorde. Infatti, il quesito che è sottoposto al nostro esame, cioè se l'ineleggibilità può essere disposta con legge ordinaria o deve invece essere disposta da una legge costituzionale, a mio sommessò parere presuppone una valutazione obiettiva, di fatto, che è questa: la Costituzione regola, oppure no, l'eleggibilità? Su questa constatazione di fatto credevo che, sbollito quel tanto di polemica che amiamo farci a vicenda, alla fine ci saremmo trovati d'accordo, ma così non è stato e bisogna ammettere che ne siamo ancora lontani, che è ancora lunga la strada per Tipperary.

Ed allora, prima di rimettere la decisione alla brutale forza del numero (il gruppo più numeroso ha ragione, quello più esiguo ha torto), farò un ultimo sforzo per raggiungere l'accordo, naturalmente per raggiungerlo sulla mia tesi, sviluppando un'argomentazione semplice ed elementare, fatta di proposizioni scarse ed asciutte, senza farmi deviare dall'esame dei precedenti storici, dalle citazioni dottrinarie o dalle opinioni diverse espresse dai padri plurimi della Costituzione.

La questione si pone in questi termini: se oggi, invece di essere il 13 marzo, fosse il giorno 16 luglio 1952 (giorno in cui la proposta di legge Nasi fu annunciata alla Camera) od un qualsiasi giorno precedente al 31 dicembre 1952, non vi sarebbe nessun dubbio sulla costituzionalità della proposta di legge, quale del resto originariamente ed esattamente fu qualificata dai suoi proponenti: sarebbe costituzionale sia per quanto riguarda la sua prima parte, relativa all'elettorato attivo ed ora caduta, e costituzionale sia per quanto riguarda la sua seconda parte — ancora in piedi — relativa all'elettorato passivo.

L'elettorato attivo è regolato in modo imperioso dall'articolo 48 della Costituzione: qualsiasi modificazione di questa regolamentazione, essendo una modificazione di una regolamentazione costituzionale, deve essere disposta da una legge costituzionale. L'elettorato passivo dei capi responsabili del regime fascista, in breve l'ineleggibilità dei gerarchi fascisti (che è quella di cui ora ci occupiamo ed alla quale soltanto dobbiamo limitare oggi il nostro esame, salvo a vedere poi se sia il caso di risalire al più vasto problema della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

ineleggibilità in genere), l'ineleggibilità dei gerarchi fascisti, nell'ipotesi che oggi non sia ancora il 31 dicembre 1952, è sicuramente regolata dalla XII Norma transitoria della Costituzione. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*).

Siamo d'accordo che trattasi di una regolamentazione dichiaratamente transitoria e provvisoria, però è una regolamentazione sicuramente vincolante e cogente: ne deriva che qualsiasi modificazione di questa regolamentazione, essendo una modificazione di una regolamentazione costituzionale, deve essere disposta da una legge costituzionale.

E fin qui mi pare che siamo perfettamente d'accordo. Ma oggi la situazione è diversa da quella di ieri, perché si sono verificati quei due fatti nuovi che ho esposto nella mia relazione che ha ricordato l'onorevole Almirante, e i quali hanno notevoli riflessi politici e giuridici, soprattutto giuridici.

Primo fatto nuovo: oggi è il 13 marzo 1953, cioè siamo in epoca successiva a quella data del 31 dicembre 1952 che la XII norma transitoria ha posto a se stessa come limite estremo per la sua validità e per la sua efficacia. Al 31 dicembre 1952 la XII norma transitoria si è esaurita. Essa rimane ancora nella Costituzione, ma, essendo una disposizione che fissa un determinato termine, e questo termine è stato raggiunto, essa rimane — mi si perdoni la frase, che potrà sembrare irriverente — come un ramo secco: non è più produttiva di effetti giuridici, è esaurita, è « caducata » (come diciamo noi avvocati con una di quelle brutte vecchie parole che hanno l'odore della muffa di certi brutti vecchi studi notarili).

E tanto è vero che la XII norma transitoria è esaurita che oggi, se non interviene un provvedimento limitativo, i gerarchi fascisti sono pienamente eleggibili, al pari di qualsiasi altro cittadino elettore.

Secondo fatto nuovo: l'originaria proposta Nasi è stata modificata, con esclusione della prima parte, quella relativa all'elettorato attivo; né, per quanto mi risulta, questa prima parte è stata riproposta da alcuno. Sicché, per evidenti ragioni di economia di giudizio, noi oggi dobbiamo limitare la nostra indagine alla seconda parte, all'elettorato passivo.

Quid juris? La questione si pone in questi termini: è possibile *per legem* disporre delle limitazioni alla eleggibilità di una determinata categoria di cittadini? (E badate, onorevoli colleghi, che io dico « di una determinata categoria di cittadini » e non dico « dei gerarchi fascisti », perché il problema tecnico-giuridico

è permanente, è sempre lo stesso, a chiunque si riferisca).

Se rispondiamo di no, la questione è finita; possiamo raccogliere, allora, le nostre carte e andare a vedere l'ultimo sole sulle rosse case di piazza di Spagna.

Ma noi non possiamo rispondere di no; dobbiamo rispondere di sì, perché non vi è dubbio che qualsiasi diritto del cittadino, anche se solennemente consacrato nella Costituzione, può essere variato, nella sua entità, da una legge. Al politico interesserà che questa legge sia opportuna o non opportuna, produttore o controproduttore, democratica o reazionaria, politica o impolitica; al giurista invece interessa soltanto che questa legge sia legale, cioè perfetta nel suo processo formativo, nella sua pubblicazione, nella sua promulgazione, con i timbri, le firme, i sigilli e tutti gli altri amminicoli sacramentali.

Quindi, è possibile *per legem* disporre limitazioni alla eleggibilità dei cittadini.

Seconda domanda, che si impone a seguito della risposta positiva data alla prima: questa legge deve essere una legge ordinaria o può essere una legge costituzionale? *Hic Rhodus*: ebbene, io dico — e non intendo fare affermazioni categoriche e supponenti, ma soltanto esporre la mia opinione, che vale come quella di qualsiasi altro — che non soltanto può essere disposta da una legge ordinaria, ma anzi deve essere disposta da una legge ordinaria. Dico che è la stessa Costituzione che suggerisce, forse impone, di usare una legge ordinaria. Vediamo: la Costituzione regola l'elettorato attivo e si occupa anche dell'elettorato passivo.

Elettorato attivo: l'articolo 48 della Costituzione è imperioso, esclusivo, esigente, prepotente. Dice: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, tranne questi casi, uno, due, tre ». Punto e basta; e non ammette sofisticazioni, non ammette altre interpretazioni, riduzioni od alterazioni di questa decisione, quale che sia la maggioranza parlamentare, la formazione del Governo, il tipo o l'umore della legge elettorale vigente nel momento in cui si faranno le elezioni. Tutte queste diverse situazioni non interessano: il costituente sa — e in tali sensi ha disposto — che, quale che sia la situazione, tutti i cittadini, tranne uno, due, tre casi, quelli da lui indicati espressamente, sono elettori; gli altri legislatori non possono disporre diversamente. I signori professori di diritto costituzionale e i signori uomini politici non hanno, per il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

costituente, diritto di interloquire sull'articolo 48, lo debbono accettare così com'è.

Elettorato passivo. Ne parla l'articolo 65. Come si regola il costituente in relazione all'elettorato passivo? «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore». Evidentemente il costituente ha considerato l'elettorato passivo come un diritto di scarso valore, come un diritto non sostanziale alla personalità del cittadino, un diritto che non incide sulla personalità del cittadino, tanto è che non si è presupposto di regolarlo, se ne è del tutto disinteressato e lo ha rimesso al legislatore ordinario; non solo, ma, a differenza di quanto ha fatto per l'elettorato attivo, non ha stabilito al legislatore ordinario dei limiti ferrei, un binario preciso entro cui il legislatore ordinario dovesse marciare per stabilire i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, non gli ha fissato una cornice al di là della quale quello non potesse andare. Il legislatore ordinario, secondo il costituente, può regolare come meglio crede, secondo gli umori della sua composizione politica, secondo le idee e gli umori del momento, l'elettorato passivo, cioè la ineleggibilità e la incompatibilità, la quale è una forma minore di ineleggibilità. Non interessa al costituente come il legislatore ordinario regolerà la eleggibilità; e, abbandonando questo regolamento al legislatore ordinario, il costituente sa già che la regolamentazione della eleggibilità sarà diversa quante saranno le occasioni elettorali: perché sarà legittimo che in occasione di ogni elezione il legislatore ordinario dia una diversa regolamentazione della eleggibilità.

Ben diverso criterio invece il costituente aveva tenuto in ordine all'elettorato attivo: aveva precisato in modo tassativo le uniche eccezioni che si potevano fare al diritto di voto espressamente riconosciuto per tutti. E non si dica che anche in occasione dell'articolo 48 il costituente ha dato una certa delega al legislatore ordinario là dove dice che egli potrà determinare con legge i casi di indegnità: perché questo assolutismo permane anche e malgrado la delega, in quanto la delega non riguarda il merito dell'articolo 48, ma soltanto una eccezione; non riguarda tutte le eccezioni, ma soltanto una sola, quella relativa alla indegnità, e specifica che si deve trattare solo della indegnità morale, escluso qualsiasi altro tipo di indegnità, per esempio politica; infine, è precisato e tassativamente stabilito che i casi di indegnità morale dovranno essere preventivamente stabiliti e

tassativamente elencati dalla legge che li regolerà. Una sola ipotesi di ineleggibilità interessava al costituente e gli interessava per una legittima e fondata ragione costituzionalistica: l'ipotesi della contemporanea elezione a deputato e a senatore. E giacché questa duplice veste di rappresentante del popolo e di legislatore sarebbe un'assurdità costituzionale, bene e a tutta ragione il costituente ne ha disposto il divieto, l'imperioso e tassativo divieto, nel capoverso dell'articolo 65. Il resto, tutto il resto a proposito di elettorato passivo, non ha rilievo o importanza costituzionale, non è motivo di preoccupazione costituzionalista, e può essere quindi rimesso al legislatore ordinario, con ampia delega.

In altri termini, la delega che il costituente dà al legislatore ordinario per l'elettorato attivo è tanto estremamente avara e minuta quanto è ampia quella che gli dà per l'elettorato passivo. Tutto quello che il legislatore ordinario, insomma, farà in tema di eleggibilità sarà ben fatto, mentre i limiti nei quali si deve muovere a proposito dell'elettorato attivo sono estremamente ristretti. Se mi è permesso interrompere queste argomentazioni giuridiche con una lepidezza, dirò che la delega che il costituente dà al legislatore ordinario in ordine all'elettorato attivo rassomiglia stranamente (e naturalmente non all'ultimo al qui presente simpatico ministro della giustizia) alle deleghe che i ministri egocentrici danno ai loro sottosegretari: la delega, cioè, di non fare quasi nulla e quel quasi nulla farlo nel modo e secondo le direttive imperiose del ministro concedente la delega.

Che cosa dunque si deduce da questo clamorosamente evidente contrasto di atteggiamenti del costituente a proposito dei due elettorati? L'esame comparato dell'articolo 48 con l'articolo 65 e, più ancora, l'esame comparato della prima parte con il capoverso dell'articolo 65 medesimo, dimostrano che, mentre il legislatore ha inteso regolare con perentorietà l'elettorato attivo, ha invece abbandonato al legislatore ordinario la regolamentazione di quello passivo; il che significa che quest'ultima regolamentazione può essere fatta con legge ordinaria.

I miei contraddittori naturalmente non si arrendono a queste ragioni che trovano troppo comode e semplicistiche e mi oppongono gli articoli 51, 56 e 58 e soprattutto la XII disposizione transitoria in relazione all'articolo 65.

Non mi pare che regga la citazione dell'articolo 51, secondo il quale tutti i citta-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

dini hanno diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, perché evidentemente l'uguaglianza ha per presupposto il possesso dei necessari requisiti. Quale avvocato mai può pretendere che la massima scritta in ogni tribunale: «La legge è uguale per tutti» debba intendersi nel senso che ad ogni reato commesso sotto l'impero della stessa legge e nelle stesse condizioni di tempo e di fatto debba corrispondere una identica pena? È noto, infatti, che il convinto reo che sia un recidivo specifico ha contro di sé una pena più ampia del convinto reo dello stesso reato, commesso anche in condizioni identiche, ma che sia incensurato. D'altra parte, lo stesso articolo 51, quando dice che tutti possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, fa la riserva: «secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Vale a dire, lo stesso articolo 51 contiene in se stesso ed esprime espressamente una previsione di eccezionalità alla propria disposizione, cioè l'ipotesi di una disuguaglianza di accesso alle cariche direttive. E ancora: l'articolo 51 fa parte di quel complesso delle norme costituzionali che regolano in genere i diritti e i doveri dei cittadini, mentre l'articolo 65 fa parte di quel complesso di regole costituzionali che regolano in particolare l'ordinamento della Repubblica e l'elezione dei deputati.

Quindi non è che l'articolo 51 precluda l'articolo 65, nel senso di svuotare di contenuto il 65, di spolparlo e di lasciarlo vuoto come una zucca secca: ma è l'articolo 65 che si sottrae alla regola generale stabilita dal 51, che si sottrae ed esce dalla cornice dell'articolo 51: e se ne svincola, come disposizione autonoma e particolare.

La stessa cosa deve dirsi a proposito dell'articolo 56 e dell'articolo 58 secondo i quali tutti i cittadini possono essere eletti deputati o senatori a una determinata età. Si tratta di una norma di carattere generale che non è incompatibile con la norma particolare e specifica dell'articolo 65.

Più seria, invece, e più sottile è l'altra eccezione, quella cioè che riguarda il combinato composto dell'articolo 48 con la XII disposizione transitoria della Costituzione. Io ho detto — se l'onorevole Almirante mi permette la frase — che avrei voluto tirare diritto. (*Interruzione del deputato Almirante*). Ma su questo punto debbo ricordare un precedente storico, ed è per quanto si riferisce alla citazione dell'onorevole Mortati. Come i colleghi sanno, il testo originario di quella che è attualmente la XII disposizione tran-

sitoria non portava, in partenza, le parole «in deroga all'articolo 48», espressione che venne aggiunta dall'Assemblea, e premessa al testo della disposizione, in accoglimento di un emendamento presentato dall'onorevole Mortati.

Ma se noi andiamo a vedere la motivazione — del resto diligentemente riportata dall'onorevole Almirante nella sua relazione — espressa dall'onorevole Mortati in appoggio a tale suo emendamento, noi riportiamo la convinzione netta che l'onorevole Mortati intendeva riferirsi esclusivamente all'elettorato attivo. Dice l'onorevole Mortati: «Questa norma non è forse necessaria, ma opportuna. E perché è opportuna? Perché potrebbe essere sollevato il dubbio che in questi casi di indegnità morale siano compresi anche i casi di indegnità dovuta alla posizione politica del cittadino».

Ed è precisamente per evitare questo dubbio di casi di indegnità politica aggiunti ai casi di indegnità morale, che l'onorevole Mortati propose che venisse aggiunto e la Camera approvò la premessa: «in deroga all'articolo 48».

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Scusi, onorevole Bertinelli, ma se non fossero elettori non sarebbero nemmeno eleggibili.

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. È esatto; ma l'indegnità cui si riferiva l'onorevole Mortati era una delle tre eccezioni che riguardano il diritto elettorale attivo e perciò quando l'onorevole Mortati parla di indegnità a proposito di deroga all'articolo 48, egli si riferisce sicuramente ed esclusivamente all'elettorato attivo.

D'altra parte, ho già notato nella mia relazione come la XII disposizione transitoria dovesse necessariamente richiamare l'articolo 48 in ordine all'elettorato attivo, ma non potesse richiamare nessuna particolare disposizione in ordine all'elettorato passivo. E perché? Perché nel momento in cui il costituente stabilisce una deroga al diritto di voto riconosciuto per tutti dall'articolo 48, è necessario che egli citi la norma cui intende derogare e la dichiarare espressamente derogata, mentre, non essendo riconosciuto dalla Costituzione un diritto di eleggibilità per tutti i cittadini, era superfluo, né si poteva in linea di fatto, richiamare, nella XII disposizione, una norma della Costituzione, norma che non esisteva, e non poteva quindi essere dichiarata derogata. Per queste ragioni, ritengo che la tesi avversaria della costituzionalità della proposta di legge debba essere respinta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Aggiungo un'ultima considerazione. Facciamo l'ipotesi che il costituente non avesse redatto la XII norma transitoria e ciò nonostante avesse voluto disporre quello che ha disposto appunto nella XII transitoria. Come poteva il legislatore di allora disporre, sia pure per cinque anni, l'incapacità all'elettorato attivo e passivo dei gerarchi fascisti senza redigere la XII norma transitoria? Mi pare che non vi fosse nessun'altra via che questa: per quanto riguarda l'elettorato attivo, all'articolo 48 aggiungere un ultimo capoverso in cui dire che in via transitoria, per cinque anni da oggi, sono esclusi da quel diritto di voto, che sopra era riconosciuto per tutti, i seguenti gerarchi fascisti; per quanto riguarda, invece, l'elettorato passivo, non vi era nessun capoverso, nessuna aggiunta da fare alla Costituzione, a qualsiasi articolo della Costituzione; bastava provvedere, come difatti il legislatore ordinario ha provveduto, con l'articolo 93 del testo unico elettorale o con altro qualsiasi articolo dello stesso testo unico.

Non svolgo in questa sede di discussione pregiudiziale la questione di merito, la questione politica: la tratteremo, semmai, più avanti, anche perché, se si trattasse ora la questione di merito, essa sarebbe strozzata dalla particolare procedura sulle pregiudiziali, la quale vuole che parlino due oratori contro e due a favore. Mi limito quindi alla discussione di diritto quale svolta sinora e che mi pare porti a questa conclusione: se questa legge deve essere bocciata, deve essere bocciata per ragioni politiche, sul piano politico, il quale è quello che è e dal quale si può anche apertamente dissentire, ma non può essere bocciata dietro lo schermo di una eccezione costituzionalistica, la quale è comoda, ma è troppo trasparente per non apparire clamorosamente come un inabile sotterfugio. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il fatto che a questo banco parli, anziché il ministro dell'interno, che sarebbe naturalmente competente per la materia elettorale, il ministro della giustizia, sta a dimostrare come il Governo ritenga che la questione principale, che la Camera è chiamata a decidere, sia una questione squisitamente giuridica. E sono dolente di dover contraddire l'onorevole Giannini quando ha consigliato di mettere da parte il diritto e di affrontare, dimenticando le eventuali preclusioni giuridiche, la questione

politica. E così non posso essere d'accordo con l'onorevole Gullo, mio illustre predecessore, quando ha affermato che noi siamo anzitutto uomini politici. È vero, siamo uomini politici, ma uomini politici obbligati a muoverci su un determinato binario, sul binario del diritto, e non abbiamo il diritto (mi si consenta il bisticcio) di allontanarci da questo preciso binario. E mi consenta altresì l'onorevole Gullo di dire che non posso consentire con lui che il diritto sia un paravento. Non è un paravento il diritto. Guai se lo considerassimo un paravento! Il diritto è una barriera che non si può sormontare, che non si può valicare per ragioni di ordine politico.

Quindi, mi attengo per ora al solo profilo giuridico della questione pregiudiziale dell'onorevole Moro, con delle dichiarazioni che potranno essere molto brevi perché la questione è stata abbondantemente sviscerata, valorosamente trattata dagli onorevoli Moro e Almirante da una parte (l'onorevole Giannini credo che non tenga a che lo citi fra coloro che hanno trattato la questione di diritto), gli onorevoli Gullo e Luzzatto dall'altra. E l'onorevole Almirante mi pare senz'altro che ritenga che la tesi del carattere costituzionale di questa legge sia pienamente fondata.

Risponderò soltanto al relatore perché agli altri oratori ha già risposto l'onorevole Almirante. Una volta tanto mi tocca l'avventura, o la disavventura — mi sia consentito di dire — di andare d'accordo con l'onorevole Almirante. È la prima volta che mi accade di andare d'accordo con l'onorevole Almirante. Mi capita spesso, invece, di andare d'accordo con quelli dell'altra parte.

AUDISIO. Le vie delle elezioni sono molto lunghe.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella mi conosce poco e quindi non può dare questo giudizio. Non vi è preoccupazione di carattere elettorale che mi possa far sostenere una tesi che non sento. Come principio ritengo degno parlamentare solo colui che non sente la preoccupazione di tornare al suo posto a tutti i costi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

L'onorevole relatore per la maggioranza ha detto: non vi è dubbio che è possibile mettere limiti alla eleggibilità con legge ordinaria. Siamo perfettamente d'accordo. Negare questo vorrebbe dire non saper leggere l'articolo 65 della Costituzione.

Ma successivamente ha fatto una seconda affermazione: anche in questo caso la limitazione deve essere disposta con legge ordinaria. E su questo è il dissenso pieno, perché non si può prescindere dalla norma XII della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Costituzione. Non ce ne si può liberare anche se essa ha perduto effetto non il 31 dicembre 1952, ma quel certo giorno x dentro il quinquennio; comunque la norma non poteva andare oltre il quinquennio entro il quale la Costituente con la legge elettorale stabilì di dare ad essa vigore. Ed è questo dato di fatto, questa volontà espressa del costituente che noi dobbiamo tener presente. A quale effetto? Questo è il punto. Per interpretare esattamente l'articolo 65 in relazione all'articolo 3. L'articolo 65 ha un limite di carattere generale, ha un limite nell'articolo 3. Possiamo noi con una legge ordinaria andare contro l'articolo 3 e stabilire che solo i calvi o quelli con pochi capelli, come me, per esempio, sono eleggibili? Evidentemente questa legge andrebbe contro la Costituzione. Quindi, dobbiamo vedere se nella norma XII delle disposizioni transitorie vi è uno strumento per la interpretazione della Costituzione. Ed allora come si fa a liberarsi dalla norma XII? Con il sistema dell'onorevole Gullo, il quale sostiene non la contraddittorietà, ma che il legislatore ha messo la parola « eleggibilità » che non ha niente a che vedere; perché, in sostanza, la tesi dell'onorevole Gullo e del relatore è questa: quella parola « eleggibilità » non la leggete, perché è inutile, perché se noi ammettiamo invece che quella parola « eleggibilità » esiste, abbiamo la dimostrazione, vi sia o non vi sia l'indicazione degli articoli 48 e 65, che il legislatore ha inteso regolare con la norma XII l'elettorato attivo e l'elettorato passivo.

Vi sembra possibile sostenere che il legislatore, volendo regolare il diritto di voto, abbia parlato insieme del diritto di voto e della eleggibilità? Quando ha parlato di « eleggibilità », evidentemente ha inteso regolare la eleggibilità. L'ha regolata in quel modo e l'ha regolata in una maniera particolare, che il relatore dimentica troppo presto; l'ha regolata con una limitazione di categorie e di tempo. E quando si afferma apoditticamente che è possibile stabilire oggi con una legge ordinaria che si vada oltre il quinquennio, si afferma quello che è da dimostrare.

Onorevole relatore, pensa lei che quando è stato dettato l'articolo 93 si sarebbe potuto dire: noi stabiliamo la perdita del diritto di voto per 5 anni e l'ineleggibilità per 25? Perché questa è la vostra tesi. Ma a nessuno è venuto in mente, quando si è votato l'articolo 93, di sostenere questo sganciamento fra l'una e l'altra disposizione. Si sono votate come perfettamente coerenti e collegate le une e le altre limitazioni all'elettorato attivo e

all'elettorato passivo. Questa è la realtà. E se riconosciamo lealmente questa verità, che cioè il costituente ha inteso regolare anche l'elettorato passivo, ci si presenta un dilemma per l'interpretazione dell'articolo 65.

Il costituente, colla XII disposizione transitoria, ha voluto restringere la portata dell'articolo 65? E allora non possiamo con legge ordinaria andare oltre quel limite. O il legislatore ha inteso invece dare un'interpretazione più liberale, dicendo: io stabilisco questa specie di sanzione, ma riconosco che questa deve essere una sanzione transitoria? Nell'uno caso e nell'altro, sia che si consideri che si è aggiunto qualche cosa all'articolo 65, sia che si è voluto togliere qualche cosa, evidentemente vi è sempre l'espressione di una volontà precisa del costituente in questo senso: l'articolo 65 è una disposizione di carattere generale che può avere applicazione in tutti i casi, con una sola limitazione per determinate categorie. Per queste categorie non può essere disposta la limitazione se non nel tempo, non oltre i 5 anni. E noi non possiamo, senza una legge costituzionale, andare oltre questi 5 anni.

Il Parlamento d'altra parte ha diritto di proporre una legge costituzionale che stabilisca l'ineleggibilità di questi uomini responsabili del passato regime per tutta la vita. In altri tempi, io ho sostenuto la responsabilità oggettiva di queste persone. Anziché procedere all'applicazione di un'imposta sui profitti di regime, che ha dato magri risultati, io proposi che si prelevasse una quota di patrimonio in ordine decrescente a seconda della carica ricoperta. Ma questo non può portarmi a consentire che si vada contro una norma (buona o cattiva che sia, ma alla quale dobbiamo inchinarci) che il costituente ha votato: tutti i cittadini sono eleggibili, tranne le limitazioni che farete per legge. Limitazioni all'articolo 3 non possono essere dettate. Lo furono limitamente per certe persone, per un certo tempo, come detta la XII disposizione transitoria. Allargare questa eccezione limitata nel tempo significa andare contro la Costituzione. Noi dobbiamo uniformarci alla Costituzione.

Pertanto, il Governo ritiene che questa proposta di legge non possa essere discussa. (*Applausi al centro e a destra*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla pregiudiziale Moro è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Lombardi Carlo, Suraci,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Coppi Ilia, Montanari, Borioni, Baglioni, Reali, Cremaschi Olindo, Cavazzini, Cerreti, Mazzali, Bottonelli, Natoli, Martuscelli, Giolitti, Cavallari, Stuani, Calandrone, Serbandini e Turchi.

Indico la votazione segreta sulla pregiudiziale Moro, secondo la quale la proposta di legge Nasi e altri non deve essere discussa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BENNANI

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo il ministro dell'interno dichiarato di non insistere nella richiesta di remissione all'Assemblea del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (2727), il provvedimento rimane assegnato alla I Commissione (Interni), in sede legislativa.

In conseguenza, anche la proposta di legge Larussa ed altri n. 1426, concernente analoga materia, rimane deferita alla stessa Commissione in sede legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Togni:

« Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario » (3277).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari interni):

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente

sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (520-105) (Con modificazioni);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, concernente modificazione della legge 18 aprile 1940, numero 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico » (520-209);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (520-213);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche » (Modificato dalla Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi) (520-143-ter) (Con modificazioni);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (Modificato dalla Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi) (520-212-B);

dalla III Commissione (Giustizia):

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (3221) (Con modificazioni);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (3158) (Con modificazioni);

« Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2832);

« Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2866);

« Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali, per gli anni 1951-52 » (3096);

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio dello Stato al

DISCUSSIONI— SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

capitale dell'Ente autonomo " Fiera di Bolzano " » (3107);

GIUNTOLI GRAZIA ed altri: « Assunzione a carico dello Stato delle spese della commemorazione e dell'erezione di un monumento in Troia, in memoria di Antonio Salandra » (3122) *(Con modificazioni)*;

SAGGIN: « Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di lire 30.000.000 a favore dell'Ente " Fiera campionaria internazionale di Padova " » (3173) *(Con modificazione)*;

dalla V Commissione (Difesa):

« Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale » (3172);

« Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio » (2902);

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3219);

« Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53 » (3234) *(Con modificazioni)*;

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3150);

« Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3220) *(Con modificazioni)*;

dalla XI Commissione (Lavoro):

« Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (3154) *(Con modificazioni)*;

« Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi » (3202);

« Proroga del decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (3208);

SULLO: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 » (3201) *(Con modificazioni)*;

SANSONE e COPPA: « Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo » (2933) *(Con modificazioni)*;

FEDERICI MARIA, DI VITTORIO e SANTI, MORO GEROLAMO LINO, SABATINI, CARCATERA, LOMBARDINI, PASTORE ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (nn. 150, 303, 592, 1693, 1702, 1706, 1815) *(Con modificazioni)*.

Non approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione pomeridiana, in sede legislativa, la VI Commissione (Istruzione) ha respinto a scrutinio segreto la proposta di legge d'iniziativa del deputato Scaglia: « Disposizioni relative alle assegnazioni provvisorie di insegnanti di scuola secondaria » (3237).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Deferimento a Commissioni di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che le seguenti proposte di legge possano essere deferite all'esame e all'approvazione della VI Commissione permanente (Istruzione), in sede legislativa:

SCAGLIA, BIANCHINI LAURA e FRANCESCHINI: « Aumento del contributo per il finanziamento dei Centri didattici » (3225) *(Con parere della IV Commissione)*;

TOGNI e FASCETTI: « Istituzione della facoltà di economia e commercio, con sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Università degli studi di Pisa » (3232) *(Con parere della IV Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seguente proposta di legge è, invece, deferita alla VI Commissione permanente, in sede referente:

FODERARO: « Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori di musica ed

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 » (2887) (Con parere della IV Commissione).

Sui lavori della Camera.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Onorevole Presidente, da molto tempo è all'ordine del giorno della Camera la proposta di legge costituzionale relativa alla cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte siciliana. Attualmente essa figura quasi in coda all'ordine del giorno, mentre in precedenza occupava uno dei primi numeri.

Desidero ricordare alla Camera che, appena posta all'ordine del giorno questa proposta di legge costituzionale, io e numerosi altri deputati (Adonnino, Ambrosini, Artale, Bontade, Calcagno, Caroniti, Cortese, Guerrieri Emanuele, Leone-Marchesano, Lo Giudice, Medi, Pecoraro, Petrucci, Pignatone, Russo-Perez, Saija, Stagno d'Alcontres, Terranova Corrado, Tudisco, Turnaturi, Vigo e Volpe) avevamo presentato un emendamento alla proposta stessa, tendente a sostituire l'articolo unico della proposta di legge con i seguenti:

Art. 1. — « La competenza dallo statuto della regione siciliana attribuita all'Alta Corte, ivi prevista, è devoluta ad una sezione speciale della Corte costituzionale. La sezione è presieduta dal presidente della Corte costituzionale ed è composta da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti dal presidente stesso tra i giudici della Corte, e da tre membri effettivi e uno supplente, designati dall'Assemblea regionale siciliana e nominati dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2. — « L'Alta Corte per la Sicilia continuerà a funzionare fino a quando non saranno emanate tutte le norme per l'attuazione dello statuto della regione siciliana ai sensi dell'articolo 43 dello statuto medesimo ».

In seguito a questa proposta l'onorevole Presidente della Camera giustamente ha ritenuto opportuno di dover sentire anche il parere dell'Assemblea regionale siciliana, la quale in una sua recente seduta ha deliberato, ringraziando il Presidente della Camera per il suo atto di riguardosa deferenza, di proporre al Parlamento nazionale:

« Che la competenza attribuita dallo statuto della regione siciliana all'Alta Corte,

ivi prevista, sia devoluta ad una sezione speciale della Corte costituzionale;

Che la sezione, presieduta dal presidente della Corte costituzionale, sia composta da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti dal presidente stesso tra i giudici della Corte, e da tre membri effettivi ed uno supplente, designati dall'assemblea regionale siciliana e nominati dal Presidente della Repubblica;

Che tali membri durino in carica quattro anni e possano essere riconfermati ».

In sostanza l'Assemblea siciliana ha dato un parere perfettamente conforme all'emendamento presentato da me e dagli altri onorevoli colleghi su nominati.

Desidero ora richiamare l'attenzione della Presidenza sulla questione, perché non si chiuda la legislatura senza aver discusso la proposta di legge, che mira alla definitiva sistemazione dell'Alta Corte siciliana nei suoi rapporti con la Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Caronia, la Presidenza della Camera ha intenzione di far discutere questa proposta di legge nella settimana successiva a quella prossima.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla pregiudiziale Moro:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 368 |
| Maggioranza | 185 |
| Voti favorevoli | 169 |
| Voti contrari | 199 |

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario, — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Baresi — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellato — Belloni — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bersani — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Bima — Bogoni — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomi — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bucciarelli Ducci — Buzzelli.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Caccuri — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfo — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cecchini Lina — Cerravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Clerici — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De' Cocci — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — D'Este Ida — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Dominè — Donati — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Faralli — Fascetti — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fittaioli Luciana — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gaetano. Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Marca — La Rocca — Larussa — Lattanza — Lazzati — Lecciso — Lenza — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marchesi — Martuscelli — Marzarotto —

Marzi Domenico — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Molè Elsa — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montanari — Montelatici — Monterisi — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mùrdaca.

Nasi — Natali Ada — Negri — Nenni Giuliana — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Novella — Numeroso.

Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Simonini — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storch — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tremelloni — Treves — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zaccagnini Umberto.

Sono in congedo:

per motivi di famiglia:

Bettiol Giuseppe — Boidi — Borsellino, Cara, Delle Fave.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Farinet — Ferreri.
Mannironi.
Raimondi.
Sodano.
Terranova Corrado — Tosi;

per motivi di salute:

Bontade Margherita.
De Michele.
Salvatore.
Turco;

per ufficio pubblico:

Benvenuti — Bovetti.
Leonetti.
Montini.

**Si riprende la discussione
della proposta di legge Nasi.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guglielmo Giannini. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Rinunzio a parlare.

ROBERTI. Chiedo di parlare per proporre un rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, chiedo il rinvio di questa discussione. La discussione che si è svolta durante le due sedute di stamane e di oggi pomeriggio, le dichiarazioni che sono state fatte dai rappresentanti dei vari gruppi politici hanno orientato l'Assemblea sul profilo di ordine giuridico-costituzionale del disegno di legge. Penso che prima di poter procedere ulteriormente nella discussione, dopo che questa votazione ha rivelato un mutamento di indirizzo nel gruppo di maggioranza, sia opportuno e necessario che tutti i gruppi si riuniscano per poter rivedere il loro atteggiamento. Questa prassi si è già seguita in altre circostanze: si è sospesa, sia pure anche per un'ora sola, la discussione, per consentire ai gruppi di stabilire il proprio orientamento.

Propongo, dunque, di sospendere la discussione a questo punto e di rinviarla ad altra seduta o ad altra ora di oggi per lo scopo cui ho accennato.

TARGETTI. Chiedo di parlare contro la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Non so se ho capito bene, ma mi pare che l'onorevole Roberti abbia detto che l'esito della votazione rende ne-

cessarie ulteriori consultazioni da parte dei gruppi. Davvero la cosa mi pare incredibile. Perché si deve sospendere la seduta, quando le questioni sono note a tutti e la votazione non ha fatto che risolvere un incidente preliminare? Che io mi sappia, non vi sono altri esempi di proposte siffatte nei precedenti dei nostri lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti insiste nella sua proposta?

ROBERTI. Devo insistere nella mia richiesta, signor Presidente. All'onorevole Targetti debbo ricordare che la maggioranza, attraverso un suo esponente qualificato, si era espressa ieri in un modo assai chiaro in ordine all'orientamento stabilito dal gruppo. È evidente che l'esito della votazione sovverte quell'orientamento, ed io mi stupisco dello stupore dell'onorevole Targetti. La nostra Camera è istituzionalmente organizzata in modo da render necessarie delle discussioni preliminari da parte dei gruppi politici, ed io trovo perfettamente logica la mia proposta. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

I precedenti esistono, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra. Già durante la discussione della legge elettorale più volte è stata chiesta da deputati di vari settori la sospensione della discussione anche di questioni di rilevante importanza, proprio per dar modo ai gruppi di riunirsi. Lo stesso onorevole Togliatti fece una proposta di tal genere in altra circostanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Roberti di sospendere questa seduta per dar luogo a una riunione dei gruppi. (*Non è approvata*).

Onorevole Roberti, ella è iscritta a parlare.

ROBERTI. Rinunzio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Michelini. Ne ha facoltà.

MICHELINI. Rinunzio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Latanza. Ne ha facoltà.

LATANZA. Rinunzio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mieville. Ne ha facoltà.

MIEVILLE. Rinunzio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Russo Perez. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Mi limito a dichiarare che voterò contro la proposta di legge Nasi perché non sono mai stato ostile ad intere categorie di cittadini italiani. Per queste ragioni, coerentemente ai miei precedenti e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

ai miei principi, voterò contro la proposta di legge in esame. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i miei ricordi e il mio sentimento dovrebbero spingermi ad essere favorevole alla legge; il mio ragionamento e i miei principi mi impediscono invece di votare a favore della legge stessa. Ammesso che, essendo eventualmente rieletto, dovessi tornare in questa Assemblea, io rivedrei qui di sicuro, con un certo raccapriccio, qualche figura che mi ha perseguitato in passato. Tuttavia la mia educazione politica saprebbe superare quel raccapriccio, perché, come principio, non posso ammettere che a determinati individui si infligga una condanna per un periodo determinato per poi, superati i limiti fissati, ovvero giunti alla scadenza di detta condanna, si ricominci da capo con una nuova dose di sanzioni. Se fossero intervenuti fatti nuovi, ciò si potrebbe anche ammettere, ma così non è assolutamente. Per le ragioni dette, voterò contro la proposta di legge Nasi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Basile. Ne ha facoltà.

BASILE. A nome del gruppo monarchico, dichiaro che noi voteremo contro la proposta di legge Nasi, perché riteniamo che questa legge sia un atto di persecuzione contro categorie di cittadini che hanno diritto all'elettorato attivo e all'elettorato passivo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché l'onorevole relatore di minoranza non è presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembrerebbe di cattivo gusto se io facessi un'ampia discussione sui motivi politici che ispirano, motivano, consigliano e giustificano questa legge. Dichiaro, pertanto, di rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Chi parla per il Governo?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il ministro di grazia e giustizia ha preso precedentemente la parola esaminando la questione solo dal punto di vista giuridico, cioè ha esaminato se la proposta di legge sia compatibile o incompatibile con la Costituzione.

Inoltre, egli ha rilevato che, nel merito, la proposta di legge rientra nella competenza

del ministro dell'interno. Pertanto io non sono in condizione di poter esprimere il pensiero del Governo sul merito della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 2 del testo della Commissione, che diviene articolo 1, poiché l'articolo 1 del testo della proposta di legge è soppresso.

MAZZA, *Segretario*, legge:

L'articolo 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26, è modificato come segue:

« Non sono eleggibili per 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge:

1°) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;

2°) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3°) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4°) gli ex prefetti e questori nominati per titoli fascisti;

5°) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e Da cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

6°) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7°) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle Forze armate della pseudo repubblica sociale; gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8°) i presidi delle province e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9°) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per avere cooperato dall'8 settembre 1943

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10°) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

11°) coloro che, con sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

12°) gli appartenenti all'O. V. R. A.;

13°) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;

14°) i commissari prefettizi preposti ai comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi, durante il periodo della sedicente repubblica sociale italiana;

15°) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.

Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali prima del 26 gennaio 1948 abbiano ottenuto una pronuncia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149.

Sono altresì eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità per le cause di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente ».

PRESIDENTE. A questo articolo il relatore per la maggioranza, onorevole Bertinelli, ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al n. 1°), *sostituire alle parole*: gli ex membri dei, *le parole*: i ministri e sottosegretari in carica dal 5 gennaio 1925, i membri del direttorio nazionale e dei »;

« Al n. 4°), *aggiungere le parole*: o in carica durante la repubblica sociale fascista »;

« Al n. 8°), *sostituire alle parole*: eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1953 dal Governo legittimo italiano, *le parole*: in carica durante la repubblica sociale fascista »;

« Al n. 10°), *aggiungere le parole*: e non siano stati riammessi »;

« Al n. 11°), *sostituire alle parole*: per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato, *le parole*: con sentenza passata in giudicato »;

« Al penultimo capoverso, *sopprimere le parole*: prima del 26 gennaio 1948 »;

« *Sostituire l'ultimo capoverso col seguente*:

« Sono altresì eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che abbiano fatto parte della Consulta Nazionale, della Assemblea Costituente e del Parlamento ».

Ha facoltà di svolgerli.

BERTINELLI, Relatore per la maggioranza. Gli emendamenti che ho presentato all'articolo 2, il quale finirà per essere l'articolo 1 in sede di coordinamento, hanno in una piccola parte un carattere estensivo, e in una gran parte hanno invece un carattere restrittivo. Il che significa che per una piccola parte aggravano ed estendono l'ineleggibilità, e per una gran parte invece la riducono. Si è osservato da qualcuno che la dichiarazione da me fatta in sede di relazione scritta, e cioè che il testo dell'articolo 93 dovesse logicamente comprendere fra gli ineleggibili anche le persone indicate nell'articolo 2 della legge sull'elettorato attivo, non era sufficiente, anzi è inesatta, perché l'ineleggibilità disposta dall'articolo 93 non può essere estesa oltre i casi previsti dallo stesso articolo 93: cioè sarebbero rimasti esclusi dall'ineleggibilità, e quindi sarebbero eleggibili, i gerarchi fascisti indicati nell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, i quali sono coloro che per la loro maggiore responsabilità più di ogni altro devono, a nostro giudizio, essere invece colpiti da questa sanzione politica. Ho pertanto ritenuto opportuno di proporre al n. 1 dell'articolo 2 l'aggiunta delle parole: « i ministri e sottosegretari in carica dal 5 gennaio 1925, i membri del direttorio nazionale ». Non ho ritenuto opportuno di aggiungere le altre persone elencate all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, perché esse sono già comprese in altre delle categorie indicate in altro numero dello stesso articolo 93.

Relativamente all'emendamento proposto al n. 4, il testo originario diceva: « gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti ». Si è creduto opportuno aggiungere: « o in carica durante la repubblica sociale fascista », per comprendere anche questa categoria.

Relativamente agli emendamenti al n. 8, ho proposto che siano sostituite alle parole

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

«eccezzuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal governo legittimo italiano» le parole «in carica durante la repubblica sociale fascista» in tanto in quanto penso sia opportuno limitare la eleggibilità ai presidi e ai podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, che fossero in carica durante la repubblica sociale fascista, e ciò per accentuare il carattere tipicamente fascista di questi gerarchi, mentre sembra opportuno di escludere dalla ineleggibilità gli altri presidi e gli altri podestà.

Relativamente al n. 11, si propone di sopprimere la dizione — che mi sembra impropria dal punto di vista tecnico-giuridico — «per decisione amministrativa», pensando che la esclusione per sentenza sia chiaramente espressa con la dizione rettificata «coloro che per sentenza passata in giudicato siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore».

Relativamente all'emendamento proposto al penultimo capoverso, cioè la soppressione delle parole «prima del 26 gennaio 1948», è evidente che questa limitazione è stata posta dal legislatore del 1948 in relazione alle elezioni, allora prossime, dell'aprile del 1948: vale a dire, quando il legislatore del 1948 ha disposto il testo dell'articolo 93, ha avuto presenti i giudizi epurativi allora in corso e ha voluto prevedere la esclusione dalla ineleggibilità e quindi dichiarare eleggibili tutti coloro che erano stati assolti fino a quella data, ferma restando la ineleggibilità per i giudizi allora in corso. Poiché da allora altri giudizi si sono conclusi, è evidente che per i giudizi conclusi con una sentenza di assoluzione, si deve stabilire la eccezione, si deve cioè ritenere la eleggibilità, per gli stessi motivi giuridici e morali, per i quali questa eleggibilità è stata stabilita nell'articolo 93 per i giudizi conclusi sino al 26 gennaio 1948.

Relativamente, infine, all'emendamento proposto all'ultimo capoverso, ho pensato fosse opportuno ed equo, per il rispetto che noi dobbiamo all'Assemblea Costituente, alla Consulta Nazionale e al Parlamento, che venissero dichiarati eleggibili tutti coloro, comunque appartenenti ad una delle 15 categorie dello stesso articolo 93, che abbiano fatto parte della Consulta, dell'Assemblea Costituente e del Parlamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti Bertinelli?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole Presidente, richiamandomi alle dichiarazioni fatte prima relativamente alla competenza a discutere questa proposta di legge, dato che sono stati presen-

tati emendamenti in questa seduta, le chiedo di rinviare la discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Camera.

FERRARIO. Chiedo di parlare sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIO. Propongo che la Camera sospenda i suoi lavori questa sera e li riprenda lunedì 23. Giovedì 19 sarà giorno festivo: dovremmo partire da casa lunedì per essere qui martedì; ripartire mercoledì per essere a casa giovedì; ripartire giovedì sera per essere qui venerdì mattina: insomma, in cinque giorni dovremmo fare quattro viaggi, che per moltissimi di noi significano 12 ore di treno. Prego pertanto di voler mettere in votazione la mia proposta.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Mi permetto di chiedere che si tenga seduta domani, per il seguito della discussione della proposta di legge Nasi. Domani poi fisseremo il giorno di ripresa dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Devo comunicare che il Presidente della Camera, essendo a conoscenza dell'intenzione di qualche collega di fare una proposta analoga a quella che è stata fatta testé dall'onorevole Ferrario, mi ha incaricato di pregare la Camera di decidere di tenere seduta anche nella giornata di domani, data la mole di lavoro che la Camera ha dinanzi a sé. Nella seduta di domani si potrebbe stabilire la sospensione dei lavori per la prossima settimana.

FERRARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIO. Con tutto il rispetto che devo al nostro Presidente, mi permetto di insistere perché troppi dei nostri colleghi hanno già assunto degli impegni. D'altronde non credo che domani mattina si potrà fare molto: l'esperienza insegna che in simili casi i lavori sono tutt'altro che prolifici.

Per queste ragioni mi permetto di insistere sulla mia proposta di sospendere i lavori questa sera e di riprenderli lunedì 23 corrente.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Ritengo opportuna la raccomandazione del Presidente Gronchi di tenere seduta anche domani sabato.

PRESIDENTE. Poiché non vi è opposizione alla sospensione dei lavori nella prossima settimana, pongo in votazione soltanto la proposta di tenere seduta nella giornata di domani.

(Non è approvata).

Rimessione dell'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che le Commissioni permanenti IV e VII, riunite in sede legislativa per l'esame del disegno di legge «Provvedimenti a favore della città di Napoli» (approvato dal Senato), rilevato che il disegno di legge stesso in due dei suoi articoli prevede una delega legislativa al Governo, hanno deliberato di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento sia rimesso all'Assemblea, restando assegnato alla Commissione stessa in sede referente. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia, Togni, Fascetti, Angelini e Negroni:

«Provvedimenti a favore dell'isola d'Elba».

Sarà stampata e distribuita. Poiché questa proposta importa onere finanziario, ne sarà fissata, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Per riferire oralmente su di un disegno di legge.

VICENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICENTINI. A nome della Commissione finanze e tesoro chiedo di poter riferire oralmente nella prossima seduta sulla prima nota di variazione allo stato di previsione dell'esercizio finanziario 1952-53.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano stati gli impedimenti che hanno determinato la sospensione, da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, del modesto finanziamento delle perizie per i lavori di riattamento di alcune vie del comune di Ginostra di Lipari, nonché di riparazione dei danni alluvionali ivi prodottisi, opere, queste, di improrogabile attuazione, data la assoluta impraticabilità di quelle zone, che costituisce peraltro un pericolo per la popolazione che vi è costretta a risiedere.

« L'interrogante chiede, altresì, di sapere se l'onorevole ministro, compenetrandosi delle disagioli condizioni che gravano su quella già tanto negletta cittadinanza isolana, priva di tanti benefici che sono propri del Continente, e trovando legittime le sue aspirazioni per opere che sono della massima utilità pubblica, non crede opportuno intervenire affinché il sopracitato finanziamento venga ripristinato.

(4621)

« CARONITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se trovi giustificato il licenziamento di un primo scaglione di operai dell'Arsenale di Messina, dove l'impiego di mano d'opera, scarseggiando sempre di più, non consente di assorbire tante braccia invocanti lavoro e quindi pane, e tanto meno che tale primo atto voglia preludere alla smobilitazione dell'Arsenale stesso che per quella città, operosa, eroica e pur tanto annientata da sventure lontane e recenti, costituisce l'unico grande organismo industriale al cui sviluppo tanto hanno contribuito l'instancabile operosità, il sacrificio e lo zelo di quel popolo provato e desideroso di rinascita.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se l'onorevole ministro vede, invece, la necessità di dare a quell'Arsenale un maggiore impulso di produttività tale da richiedere un maggiore impiego di lavoratori, orientando possibilmente una parte della produzione industriale ad uso civile.

(4622)

« CARONITI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per avere conferma che la Direzione generale dei servizi di commissariato e d'amministrazione (Esercito) del suo dicastero accoglierà la più che legittima richiesta a suo tempo avanzata dal personale civile (oltre 300 impiegati) della Direzione di artiglieria di Messina, intesa ad ottenere, trovandosi esso nelle condizioni volute dal decreto presidenziale n. 807 dell'11 settembre 1950 (successivo al decreto legislativo n. 850 del 7 maggio 1948, *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 1948) e cioè costretto a prestare servizio " con particolare disagio " presso una sede ubicata in un villaggio distante dal centro abitato chilometri 3,500 e mancante di regolari servizi pubblici, la corresponsione della indennità vitto di lire 100 giornaliera in luogo della razione viveri in natura, come fin qui praticato a favore del personale militare.

(4623)

« CARONITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se sia a conoscenza del crescente disagio morale nel quale continuano a dibattersi le tante migliaia di ex militari di ogni grado e arma che, dopo avere eroicamente combattuto a difesa della Patria, ebbero a far parte — senza che volessero essere faziosi — della repubblica sociale italiana, attendono il pieno riconoscimento di " combattente " che pure è loro dovuto, avendo essi, comunque, inteso servire ancora e ugualmente l'Italia, riconoscimento questo che, qualora ingenerosamente dovesse essere negato, determinerebbe per moltissimi la perdita definitiva di quella fiducia che ciascuno, radunando le disperse energie e dedicandole nobilmente ancora al servizio del Paese, ha riposto nei destini della comune Madre: l'Italia!

(4624)

« CARONITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali siano i criteri per la scelta dei francobolli commemorativi da emettere; e perché sarebbe stata rifiutata la possibilità della emissione d'un francobollo che ricordi il cinquantennio dell'Istituto giuridico della municipalizzazione, altamente significativo d'un indirizzo di civico progresso.

(4625)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di

funzionari che non adempiono il loro dovere con gravissimo danno dei cittadini.

« L'interrogante fa presente, in specie, di aver chiesto al Ministero della difesa il trasferimento di un salariato dipendente dall'arsenale di Venezia per avviarlo alla famiglia profuga al campo profughi di Ancona; di aver ottenuto per due volte l'assicurazione dell'avvenuto trasferimento con telegrammi d'ordine del sottosegretario Malintoppi, che se ne era tanto generosamente interessato; di aver atteso inutilmente che il trasferimento avvenisse ma senza alcun esito.

« Chiede se sia lecito che permanendo una situazione veramente dolorosa e penosa di una famiglia profuga, ormai senza casa e provata da malattie e disagi di ogni genere, si possa da parte di qualche funzionario gravemente responsabile, non ottemperare a un ordine già impartito e arrecare danni morali e materiali non calcolabili a una povera famiglia già tanto provata per esser stata fedele alla propria Patria.

(4626)

« SCALFARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali lavori sono stati predisposti per ridare l'antico splendore alla Badia di Castel San Vincenzo in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.022)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge col quale si disponga la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite, anche se il matrimonio sia avvenuto in epoca posteriore alla data di cessazione dal servizio del dante causa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.023)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Pozzilli (Campobasso) il prestito della somma necessaria per il completamento dell'edificio scolastico, che è compreso fra le opere ammesse al contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.024)

« COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché sia regolarizzato il servizio automobilistico, che viene svolto sulle linee Capracotta-Castel di Sangro-Isernia, Castel di Sangro-Capracotta-Agnone e Capracotta-Pescolanciano, rispettando gli orari, evitandosi soppressioni improvvise di corse ed utilizzando macchine più efficienti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.025)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti ha ritenuto di dover prendere, a seguito delle proteste dei comuni di Capracotta, Sant'Angelo del Pesco, Castel del Giudice, Pescopennataro, per assicurare la regolarità nell'esercizio del servizio automobilistico da parte della S.I.M.A., che ha in concessione i servizi di linea che interessano detti comuni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.026)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è disposto ad accogliere la domanda, presentata nel settembre 1949 dall'amministrazione provinciale di Campobasso, diretta ad ottenere che la strada Castellino sul Biferno-Ripabottoni, che è un tronco della strada prevista dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, sia costruita a cura e spese dello Stato, provvedendosi da parte dell'amministrazione provinciale soltanto al rimborso allo Stato del 50 per cento della spesa in 50 uguali annualità costanti senza gli interessi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.027)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di poter con un congruo aiuto finanziario intervenire a favore della laboriosa popolazione di Castellino sul Biferno (Campobasso) per la esecuzione di opere di consolidamento del suo abitato, fra le quali potrebbe essere compresa anche la costruzione di una passerella sul così detto Vallone della terra, che per detta popolazione è davvero di essenziale importanza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.028)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre accertamenti

per la inclusione del comune di Campodipietra (Campobasso) nell'elenco dei comuni, il cui abitato deve essere consolidato a spese dello Stato, ai sensi della nota legge del 1908. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.029)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di sistemazione per le strade interne del comune di Campodipietra (Campobasso) danneggiate dalla guerra, per cui è stata stanziata la somma di lire 3 milioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.030)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante il piano di ricostruzione del comune di Venafro (Campobasso), i documenti all'uopo richiesti essendo stati spediti al Ministero il 5 gennaio 1953. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.031)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario accogliere la domanda, presentata da tempo dal comune di San Felice del Molise (Campobasso), di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, sulla spesa prevista per la costruzione ivi di fognature, che sono indispensabili specie dopo la costruzione dell'acquedotto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.032)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avrà inizio la costruzione della strada Pietracatella-Toro, in provincia di Campobasso, e se risponde a verità la notizia, di recente diffusasi, che di essa è stato senza ragione modificato il tracciato in precedenza predisposto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.033)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di San Luce-Orciano (Pisa) nessun intervento dello Stato si è fino ad oggi realizzato in ordine alla costruzione di edifici scolastici sì che nelle frazioni, come nel capoluogo, la scuola si

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

tiene in vecchi edifici, assolutamente inadatti, irrazionali e insalubri; e per sapere se intenda considerare la urgente necessità di provvedere affinché il comune di San Luce-Orciano possa, al più presto, disporre di scuole. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (11.034)

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali ostacoli si siano, fino ad oggi, opposti al finanziamento per la costruzione dell'acquedotto rurale di San Giuliano Terme (Pisa).

« E per sapere se l'onorevole Ministro dell'agricoltura intenda, finalmente, realizzare un impegno assunto dal suo sottosegretario onorevole Rumor, oltre un anno fa davanti ai rappresentanti del comune di San Giuliano ed all'interrogante. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (11.035)

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto ad effettuare la liquidazione definitiva della pensione ordinaria agli insegnanti elementari del comune di Palermo collocati a riposo negli anni 1934, 1935 e 1936, ai quali, in applicazione al preciso disposto dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, risultando essi iscritti in data anteriore al 1° gennaio 1934 a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica ed avendo lasciato il servizio anteriormente al 1° ottobre 1948, compete il trattamento di quiescenza previsto dallo speciale regolamento del suddetto comune avente autonomia scolastica.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se le remore lamentate dagli insegnanti elementari del comune di Palermo si sono anche verificate per gli insegnanti di altri comuni aventi autonomia scolastica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (11.036)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto a formulare il regolamento applicativo della legge 12 aprile 1952, n. 212, onde poter liquidare le quote supplementari di carovita per la prole minorenni, spettanti al personale femminile dipendente, quando sia data la prova della disoccupazione del coniuge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (11.037)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se corrisponda a verità la notizia rapidamente diffusa nella città di Messina della già decisa soppressione di quella delegazione australiana; e se non ritengono gli onorevoli ministri interessati che tale grave provvedimento offende le forti masse di emigranti della zona di Messina e la dignità di quell'importante e secolare scalo di imbarco; e, inoltre, se non ritengono doveroso intervenire subito, se la notizia corrisponde a verità, per l'immediata revoca del provvedimento, evitando agitazione degli emigranti e dei lavoratori del porto di Messina che temono di essere affamati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (11.038)

« CARONITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda prendere provvedimenti per concedere proroga del termine previsto nella legge 29 luglio 1950, n. 633, per il riscatto dell'assicurazione, che non potette essere fatto per effetto dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, per il periodo dal 1° maggio 1939 al 31 agosto 1950, tenendo presente che non tutti gli interessati sapevano che il riscatto doveva essere operato entro il 31 luglio 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (11.039)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, presidente del Comitato dei ministri alla Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non creda opportuno di accelerare i finanziamenti richiesti dall'UNRRA-CASAS, anche ai fini del problema edilizio in Calabria, mentre diversi comuni, quali Rossano in provincia di Cosenza, Briatico, Cutro, Zungri, Zambrone, Parghelia, in provincia di Catanzaro, attendono le provvidenze atte a risolvere il problema delle abitazioni per i senza tetto ed i meno abbienti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (11.040)

« LARUSSA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per la igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti concreti intendano adottare per porre rimedio alla insostenibile situazione igienico-sanitaria della provincia di Rovigo, nella quale:

1° per la assolutamente insufficiente attrezzatura degli ambulatori comunali,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

2°) per la inadeguata assistenza farmaceutica e ospedaliera ai non abbienti, dovuta alle condizioni deficitarie dei bilanci dei comuni,

3°) per le condizioni di grave disagio lavorativo ed economico in cui i medici, farmacisti, infermieri svolgono la propria opera di assistenza in zone poverissime e in condotte a larga estensione,

si è andato in questi ultimi tempi determinando uno stato di cose penosissimo e non più ulteriormente tollerabile per larghissimi strati di popolazione, come in ripetute numerose segnalazioni e denunce di uomini politici, di tecnici, di enti e associazioni è stato fatto presente.

« L'interrogante chiede altresì quale realizzazione pratica il Governo intenda dare alle recenti segnalazioni che in materia sono state fatte, in pubbliche riunioni ed assemblee, dall'amministrazione provinciale di Rovigo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.041)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere il suo pensiero circa il voto espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Sala Consilina, con cui si chiede la ricostruzione della circoscrizione del tribunale di quella città e la sua aggregazione alla Corte di appello di Napoli, voto contrastato con fondata motivazione dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Potenza; e per sapere se il ministro non ritiene, prima dell'adozione di qualsiasi decisione al riguardo, di esaminare e di approfondire le considerazioni prospettate dai professionisti del foro di Potenza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.042)

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ravvisi l'opportunità di accogliere il voto formulato da diversi Consigli dell'Ordine degli ingegneri che domandano che si provveda con apposita legge ad autorizzare la liquidazione delle competenze professionali della categoria con lo stesso procedimento del quale fruiscono altri professionisti, tra cui gli avvocati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.043)

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere:

1°) quale dei rispettivi dicasteri deve provvedere alla ricostruzione del sottopassag-

gio pedonale già esistente nella stazione ferroviaria di Riccione, distrutto dai tedeschi nella loro ritirata del settembre 1944, ossia circa 10 anni or sono;

2°) quando sarà ricostruito, a cura dello Stato, tale sottopassaggio che indiscutibilmente è indispensabile per la incolumità dei cittadini e dei turisti e per la disciplina e la sicurezza del traffico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.044)

« PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se l'ufficio competente del Ministero ha ritenuto opportuno di attirare l'attenzione dell'Ispettorato del lavoro di Bari sul fatto che, in quella città e provincia, gli infortuni sul lavoro avvengono con una frequenza che deve preoccupare organizzazioni sindacali e uffici pubblici.

« È di pochi giorni la notizia dell'infortunio dell'operaio Nicola Paglionico, che, intento a dare l'intonaco ad uno stabile in fine di costruzione al Corso Sonnino di Bari, stando su una impalcatura, è caduto nel vuoto, riportando, fra l'altro, la frattura del gomito sinistro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.045)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se i 5 progetti presentati dal comune di Sogliano al Rubicone — concernenti la costruzione di 3 scuole e 2 ampliamenti, così suddivisi: una scuola a Massamanenti, una scuola a Montepetra Bassa, una scuola a Bagnolo, un ampliamento a Montegelli e un altro a Strigara — sono stati inclusi nell'esercizio finanziario 1952-53.

« Analoga interrogazione è stata presentata altre due volte: il ministro ogni volta rispose di provvedere nell'esercizio successivo.

« Siccome lo stesso provveditore agli studi di Forlì ha classificato queste opere fra quelle d'inderogabile necessità, l'interrogante chiede inoltre di sapere che cosa intende fare il ministro per soddisfare tali necessità, qualora dette opere non fossero state incluse nel bilancio 1952-53. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.046)

« REALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non ritengano equo e opportuno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

disporre un provvedimento d'urgenza inteso a modificare lo stato di fatto per il quale in seguito all'applicazione della legge 23 aprile 1952, n. 526, i direttori didattici che abbiano compiuto un quadriennio di servizio nel grado IX vengono a trovarsi inquadrati nello stesso grado dei maestri elementari, da loro dipendenti, che abbiano compiuto 31 anni di servizio. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(11.047) « GUARIENTO, VALANDRO GIGLIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia informato del fatto che l'Ispettorato scolastico di Pordenone si è permesso di richiedere per iscritto ai colleghi degli insegnanti Voncini Eraclio e Voncini Pittani Laura sua moglie, notizie di supposte attività politiche svolte fuori della scuola dai due insegnanti predetti; se ritenga compatibile con i diritti democratici di ogni cittadino, e comunque ammissibile in ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, un tale fatto e l'addebito di determinate idee politiche, tra l'altro indicate in modo consapevolmente inesatto, come di colpa; e infine quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare a carico dei responsabili di siffatto abuso fazioso, e allo scopo di garantire la libertà, cui l'insegnante, non meno di ogni altro cittadino, ha diritto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.048) « LUZZATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per cui, mentre al personale del ruolo transitorio dei revisori della Corte dei conti, provenienti dal gruppo C, viene corrisposta l'indennità di funzione in luogo dell'indennità perequativa, analogo trattamento — nonostante la richiesta fatta alla Ragioneria generale dello Stato dal Ministero della difesa, con nota n. 2337 del 6 giugno 1952 — non viene accordato ai 48 contabili del ruolo transitorio della Marina militare, provenienti dallo stesso gruppo C.

« L'interrogante fa rilevare che i contabili del ruolo transitorio della Marina militare — in base al regio decreto 3 febbraio 1936, n. 189, istitutivo del ruolo medesimo — esplicano le stesse funzioni dei contabili di gruppo B, col quale hanno in comune, oltre le attribuzioni, anche le denominazioni e l'organico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.049) « PIGNATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se ritenga possibile che continui a far parte di una commissione medica operante in Roma un ufficiale superiore che gode di pensione di prima categoria per infermità mentale o se non ritenga che il fatto dimostri l'insussistenza della malattia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.050) « VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere:

a) se sono a conoscenza del grave provvedimento di sospendere dall'esercizio professionale per tre mesi preso dall'Ordine dei medici di Messina nei confronti di alcuni medici rei soltanto, a detta dell'Ordine dei medici, di aver stipulato convenzioni individuali con l'I.N.A.D.E.L.;

b) quali provvedimenti intendono prendere, e ciò con la massima urgenza, perché venga tutelata anche in questo campo la libertà di lavoro garantita a tutti i cittadini dalla Costituzione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.051) « STAGNO D'ALCONTRES ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se è a conoscenza che la Direzione del demanio pubblico procede alla vendita, nella provincia di Forlì, degli immobili che furono sede delle disciolte organizzazioni fasciste e nei quali le popolazioni e organizzazioni locali svolgono attività ricreativa ed associativa.

« Per sapere se gli risulta che, nella quasi generalità, tali immobili furono in parte di proprietà di cooperative o di associazioni esistenti prima dell'avvento del fascismo e da questo strappati con ogni sorta di soprusi e violenze materiali e formali, e nella restante parte furono costruite durante il fascismo col contributo di prestazione di mano d'opera e con sottoscrizioni da parte di tutta la popolazione.

« Se non ritenga che le proteste numerose delle popolazioni del comune di Galeata, della frazione di San Zeno del comune di Galeata, delle frazioni di Tontola e di San Savino, nel comune di Predappio, di Vecchiazzano del comune di Forlì, siano giustamente legittimate dal fatto che quelle popolazioni si vedono sottrarre dei beni comuni che si attendevano di vedere restituiti, mentre, al contrario, vengono ceduti a privati o gruppi ristretti di per-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

sone a trattativa privata, ignorando persino domande di acquisto presentate in precedenza dalle Amministrazioni comunali, togliendo la possibilità alla popolazione medesima di disporre di un proprio circolo in cui poter spiegare le proprie attività ricreative e sociali ed in cui applicare gli elementari principi costituzionali di libertà di associazione, di riunione e di parola.

« Per sapere, infine, se non intenda intervenire presso la Direzione generale del demanio al fine di impedire che vengano portate a termine così gravi ingiustizie ai danni delle popolazioni locali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11.052)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere se abbiano preso in considerazione la richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari) con nota del 20 gennaio 1953, n. 55, concernente intercessione e interessamento dei ministri interrogati per ottenere dalla Società nazionale « Cogne » la cessione al detto comune della sorgente d'acqua potabile esistente nel territorio della miniera « Riu Planu Is Castangias-Pieza da Pibera » occorrente per l'ampliamento dell'acquedotto di quel comune dove attualmente per una popolazione di 7200 abitanti non si dispone che di 5-6 litri d'acqua al giorno per abitante; nonché per ottenere a favore di detto comune la preferenza nella cessione da parte della predetta Società « Cogne » del patrimonio terriero e fabbricati dell'ex miniera « Riu Planu Is Castangias », concessione alla quale la stessa Società « Cogne » ha deciso di rinunciare; e quali provvedimenti abbiano preso in merito a tali richieste. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11.053)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ravvisi abuso di potere l'atto della prefettura di Cagliari che ha annullato il ruolo dell'imposta famiglia stabilito dal comune di Sestu, certamente a richiesta di persone benestanti che contrariamente a quanto avveniva per il passato sono state ora tassate in misura più rispondente alla loro agiatezza; e se non ritenga che tale provvedimento della prefettura predetta debba esser revocato, restando alle persone interessate, qualora si ritengano ingiustamente colpite, il ricorso alla Commis-

sione di prima istanza, ed alle istanze successive. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11.054)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia informato che nel comune di Seneghe (Cagliari) fin dal 1950 non vi è postino per il recapito della corrispondenza, con le conseguenze che è ben facile immaginare per un comune che conta 2682 abitanti, i rappresentanti dei quali in forme varie hanno ripetutamente chiesto il ripristino della predetta funzione, ma, purtroppo, senza risultato; e quali urgenti provvedimenti in merito intenda adottare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11.055)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia informato che gli alloggi I.N.A.-Casa nel comune di Guspini (Cagliari) e la cui costruzione è stata già completata da un anno sono tuttora vuote, il ritardo nell'assegnazione venendo giustificato con la mancanza della fornitura idrica nei nuovi alloggi, pretesto che attualmente non regge neanche più essendo l'Amministrazione comunale venuta incontro alla esigenza della fornitura idrica, con lo scavo di un pozzo nelle adiacenze, dotato di apposita pompa, per cui all'I.N.A.-Casa non resta che provvedere allo allaccio; e, in considerazione di tali circostanze, quali provvedimenti intenda adottare perché i predetti alloggi vengano assegnati agli aventi diritto con la massima sollecitudine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11.056)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se sia informato della richiesta avanzata dal comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) e rivolta all'ufficio del Genio civile ed al prefetto di Cagliari con nota 8 dicembre 1952, n. 4221, e rivolta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con nota 20 gennaio 1953, n. 55, richiesta tendente a non permettere l'ammissione nel Rio Piras, che attraversa il centro abitato del predetto comune, delle acque di rifiuto della fluttuazione di minerali provenienti dall'impianto di fluttuazione della miniera Cogne « Riu Planu Is Castangias », qualora non vengano

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

prima costruite, o riconosciute idonee allo scopo dalle superiori autorità sanitarie, le opere necessarie alla depurazione o canalizzazione delle stesse acque di rifiuto ai sensi della legge sanitaria in vigore; e quali provvedimenti abbia preso in merito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.057)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quando sarà dato inizio ai lavori, per l'importo di 20 milioni di lire, necessari a completare la ricostruzione della stazione ferroviaria di Siena compreso il cavalcavia di Malizia, come da ordine del giorno presentato durante la discussione del bilancio dei trasporti e accettato dal ministro nella seduta del 4 giugno 1952. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(11.058) « PUCETTI, BAGLIONI, COPPI ILIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere le ragioni per cui il prefetto di Rovigo ha fatto ritirare la bandiera nazionale dal palazzo della provincia e dai poggioli municipali in tutto il Polesine, bandiere esposte a mezz'asta nella giornata del 7 marzo 1953 nella luttuosa circostanza del decesso del maresciallo Giuseppe Stalin.

« L'atteggiamento assunto dal prefetto in tale occasione ha deluso la maggioranza dei cittadini e degli amministratori polesani. Questo atto ha indubbiamente una seria gravità nei confronti del consolidamento di amichevoli rapporti tra il nostro paese e i popoli dell'Unione Sovietica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.059)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se sia stata liquidata la tredicesima mensilità per l'anno 1952 agli operai che lavorano al Centro rifornimento quadrupedi di Bonorva e degli altri centri; e nella negativa come e quando intenda provvedere a tale liquidazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.060)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per conoscere la situazione dei lavori per la strada Luras-Sfossato, da eseguire a cura della provincia di Sassari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.061)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se sia informato che da circa due anni la strada di bonifica Uri-Ittiri di 7 chilometri, è priva di cantoniere ed è rimasta senza alcuna manutenzione; e se non ritenga di poter accogliere la domanda già inoltrata al Ministero da Murra Giuseppe fu Giomaria, domiciliato in Uri, il quale dal giugno 1952 attende di conoscere l'esito della sua domanda. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.062)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto sia la pratica per la liquidazione della pensione di guerra all'invalido Del Rio Giuseppe di Gavino, classe 1921, domiciliato in Sorso (Sassari), il quale, a seguito di visita per aggravamento è stato proposto per il passaggio dalla quinta alla prima categoria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.063)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali al titolare di pensione privilegiata di guerra Pirastu Bernardo fu Salvatore, classe 1888, domiciliato in Urzulei (Nuoro), pratica al Servizio dirette vecchia guerra con numero 411764 di posizione, e riconosciuto per la prima categoria con gli assegni di superinvalidità, lettera G, tabella E, non siano stati concessi gli assegni per persona d'assistenza, né tale provvedimento negativo sia stato con documento ufficiale comunicato all'interessato perché possa usufruire del suo diritto al ricorso presso la Corte dei conti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.064)

« POLANO ».

« La Camera :

1°) riconosciuta la grave situazione di disagio economico che ha determinato profondo malcontento e agitazioni da parte dei ferrovieri e di altre categorie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono la sola categoria sprovvista di scala mobile;

2°) rilevato che, in conseguenza degli aumenti verificatisi nel costo della vita dopo il marzo 1950, le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno subito una diminuzione di potere di acquisto, variante dal 10 al 15 per cento, pure tenendo conto degli aumenti disposti con la legge dell'8 aprile 1952, n. 212;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

3°) constatato che analoga perdita, anche di maggiore entità, è stata sopportata dai pensionati;

4°) tenuto conto della situazione di inferiorità dei dipendenti statali, in confronto alle altre similari categorie, anche per quanto riguarda la progressione economica di anzianità (scatti), che risulta ridotta di circa il 70 per cento rispetto alla medesima inadeguata situazione del periodo pre-bellico;

5°) affermata la necessità di provvedere, almeno con decorrenza dal 1° gennaio 1953, alla revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, sulla base delle proposte avanzate dalle singole organizzazioni sindacali di categoria (ferrovieri, statali, postelegrafonici, ecc.),

chiede al Governo

di presentare al Parlamento, con carattere di estrema urgenza, un provvedimento legislativo per la corresponsione a tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, nonché agli altri dipendenti pubblici e categorie indicate nella legge dell'8 aprile 1952, n. 212, di un aumento mensile, a titolo di acconto sui miglioramenti che deriveranno dalla determinazione delle nuove tabelle retributive, nella misura di lire 5000 minime, da graduare per i diversi gradi e categorie secondo l'attuale rapporto retributivo, con decorrenza dal 1° gennaio 1953 e con adeguata estensione ai pensionati.

(91) « DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, MAGLIETTA, SANTI, SACCHETTI, MONTALATICI, PIERACCINI, NOCE LONGO TERESA, SANSONE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

LIZZADRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIZZADRI. Chiedo alla Presidenza di invitare il Governo a far conoscere quando ritiene di poter discutere la mozione presentata da me e da altri colleghi, data l'urgenza del problema e le agitazioni degli statali attualmente in corso per ottenere i miglioramenti economici.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro interessato.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Desidero chiedere che sia svolta con urgenza una interrogazione da me presentata. Mi rincresce di importunare la Camera per un fatto singolo e privato, ma non posso farne a meno, perché non sono riuscito ad avere giustizia in diversa maniera. Si tratta di una poverissima famiglia di profughi che vive da anni al campo profughi della mia città e che ha tutto perduto. Il capofamiglia è un salariato che lavora a Venezia. Ho chiesto al Ministero della difesa che venisse trasferito a Novara, affinché il modestissimo stipendio non fosse gravato dalle esigenze derivanti dai due nuclei familiari. Mi è stato risposto di sì da diversi mesi, ma non so quale funzionario disonesto ha bloccato la pratica. Con questa interrogazione spero che sia resa giustizia a chi ha già troppo sofferto.

PRESIDENTE. Il Governo riconosce l'urgenza di questa interrogazione?

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sì, onorevole Presidente. Riferirò al ministro competente la richiesta dell'onorevole Scalfaro.

VECCHIO VAIA STELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHIO VAIA STELLA. L'onorevole Gaetano Invernizzi ed io abbiamo presentato una interrogazione che concerne il malcostume, ormai dilagante nella provincia di Milano, di molti industriali che licenziano le donne lavoratrici che si accingono a sposare. Chiedo che il Governo risponda al più presto a questa interrogazione.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Lunedì 23 terremo due sedute: alle 11 e alle 16.

CIFALDI. Signor Presidente, proporrei di fissare per queste sedute le ore 16 e le 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Cifaldi.

(È approvata).

La seduta termina alle 20,20.

*Ordine del giorno per le sedute
di lunedì 23 marzo 1953.*

Alle ore 16 e 21:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

SEMERARO GABRIELE ed altri: Disposizioni per un più sicuro e stabile impiego della mano d'opera agricola disoccupata. (1385);

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

MORELLI ed altri: Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari. (3226).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (primo provvedimento). (3250). — *Relatore* Vicentini;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

NASI ed altri: Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (*Urgenza*). (2844). — *Relatore* Bertinelli, *per la maggioranza e* Almirante, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione delle proposte aggiuntive alle proposte d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria in Italia:*

TREMELLONI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter);

VIGORELLI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. (2199-ter).

Relatore Rapelli.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (*Approvato dal Senato*). (2442). — *Relatore* Fascetti.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

GATTO ed altri: Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico. (2750). — *Relatore* Gatto.

9. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

MATTEUCCI ed altri: Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Rieti. (1166),

e dei disegni di legge:

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379-1348);

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.). (2565);

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (secondo provvedimento). (*Approvato dal Senato*). (3099);

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (terzo provvedimento). (*Approvato dal Senato*). (3100);

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali. (2816).

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

11. — *Discussione della proposta di legge:*
Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

12. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauero.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord

Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. — (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

17. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

18. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*

19. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI